Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 dell'8 settembre 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 8 settembre 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. **885.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. **886.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della Toscana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. **887.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura della provincia di Frosinone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. **888.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. **889.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura dei semi minuti della provincia di Ravenna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. **890.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura della provincia di Vicenza.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 885.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Catanzaro, Cosenza Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visti, per la provincia di Catanzaro:

— il contratto collettivo integrativo 6 gennaio 1954, e relative tabelle, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione dei Coltivatori Diretti e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, l'Unione Italiana del Lavoro;

— l'accordo collettivo per i braccianti agricoli avventizi, stipulato, in data 7 aprile 1957, tra l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, e, in data 16 aprile 1957, tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -;

— l'accordo collettivo 9 agosto 1958, per i braccianti agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro;

— il contratto collettivo integrativo 23 giugno 1958, per i lavori di mietitura e trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti e la Federazione Italiana Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -;

— l'accordo collettivo 30 giugno 1959, per i lavori di mietitura e trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Italiana Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -;

Visti, per la provincia di Cosenza:

— il contratto collettivo 22 maggio 1954, per gli addetti ai lavori di mietitura;

— il contratto collettivo integrativo 20 maggio 1955, per i braccianti agricoli avventizi;

— l'accordo collettivo 22 marzo 1956, per i braccianti agricoli avventizi;

— il contratto collettivo 26 aprile 1957, per i salariati fissi addetti alle aziende agricole ed agli armenti stanziali o transumanti;

tutti stipulati tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C. I. S. L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti - U.I.L. -;

Visti, per la provincia di Reggio Calabria:

— il contratto collettivo 29 agosto 1951 per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori e l'Unione Provinciale - C.S. I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

— il contratto collettivo 30 aprile 1955, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Unione Provinciale - C.S.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -;

— l'accordo collettivo 12 luglio 1957, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G. I.L. , la Federazione Italiana Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Confederazione Sindacale Italiana dei Lavoratori;

— l'accordo collettivo 2 agosto 1958, per l'adeguamento dei salari dei lavoratori agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Confederazione Sindacale Italiana dei Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro, la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la Federazione Italiana Salariati Braccianti Agricoli C.I.S.L. -;

— il contratto collettivo 13 agosto 1959, per le lavoratrici addette alla raccolta del gelsomino, stipulato tra la Associazione Provinciale Agricoltori e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 e n. 5 della provincia di Catanzaro, in data 20 gennaio 1960 e 30 marzo 1960, n. 3 della provincia di Cosenza, in data 27 agosto 1960, n. 4 e n. 11 della provincia di Reggio Calabria, in data 16 maggio 1960 e 29 settembre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 6 gennaio 1954 e l'accordo collettivo 7 e 16 aprile 1957 per i braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 9 agosto 1958 per i braccianti agricoli, il contratto collettivo integrativo 23 giugno 1958 e l'accordo collettivo 30 giugno 1959 per i lavori di mietitura e trebbiatura;

— per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 22 maggio 1954 per gli addetti ai lavori di mietitura, il contratto collettivo integrativo 20 maggio 1955 e l'accordo collettivo 22 marzo 1956 per i braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo 26 aprile 1957 per i salariati fissi addetti alle aziende agricole ed agli armenti stanziali o transumanti;

— per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo 29 agosto 1951 per i braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo 30 aprile 1955 per i salariati fissi, l'accordo collettivo 12 luglio 1957 per i braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 2 agosto 1958 per l'adeguamento dei salari dei lavoratori agricoli, il contratto collettivo 13 agosto 1959 per le lavoratrici addette alla raccolta del gelsomino;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 51. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 6 GENNAIO 1954, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

L'anno 1954 il giorno 6 del mese di gennaio in Catanzaro presso la Sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori si è proceduto alla stipulazione del presente Contratto Collettivo di Lavoro per i braccianti avventizi da valere per tutto il territorio della Provincia di Catanzaro.

Le parti costituite e stipulanti sono:

per l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI: avv. *Giovanni D'Andrea*, Presidente; comm. *Giuseppe Cosentino*, V. Presidente; bar. *Francesco Nicotera Saverisio*, V. Presidente: march. *Renato Bisogni*, V. Presidente, assistiti dal dott. *Francesco Colosimo*, Direttore dell'Unione;

per la FEDERAZIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI: comm. *Domenico Razza*, Delegato Confederale, assistito dal dott. *Siviardo Ferri*, Direttore della Federazione Provinciale;

per la C.I.S.L.: rag. *Umberto Giorgino*, Segretario Generale della C.I.S.L.: *Antonio Carolco* e dott. *Virgilio Francesco* per l'Ufficio Sindacale della C.I.S.L.; prof. *Mulè Cesare* per la F.I.S.B.A. Provinciale;

per la C.G.I.L.: sig. *Brandolesi Spartaco*, Segretario Responsabile della C.G.I.L.: sig. *Samà Vincenzo*, Segretario Provinciale della Federbraccianti.

per la U.I.L.: sig. *Brunetti Pasquale*, Segretario Generale della U.I.L.; per. agr. *Donato Cesare*, Segretario Provinciale per la U.I.L.-TERRA.

Le parti contraenti sono assistite dai Componenti la Commissione Interconfederale per i contratti agrari.

Art. 1.

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro regola il rapporto di lavoro tra le aziende agricole ed i braccianti avventizi della Provincia di Catanzaro.

Art. 2.

DEFINIZIONE DEL BRACCIANTE AVVENTIZIO

Sono braccianti avventizi i lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 3.

ASSUNZIONI

Le assunzioni dei braccianti avventizi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 4.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme delle leggi vigenti in materia.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere, salvo durante un solo periodo di più intensi lavori, per non più di tre mesi all'anno, in cui potrà essere maggiorato di un'ora.

Tale orario giornaliero viene così ripartito nei vari mesi dell'anno:

dicembre-gennaio ore 6

febbraio-novembre ore 7

maggio-settembre-ottobre-marzo-aprile ore 8

giugno-luglio-agosto ore 9.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario di lavoro di cui all'articolo precedente;

b) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all'articolo seguente;

c) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione ad applicarsi sulla retribuzione (paga base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario	16%
lavoro festivo	25%
lavoro straordinario festivo	50%
lavoro notturno	30%
lavoro notturno festivo	70%

Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno, quando questo cade in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.

Art. 7.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) il 1° dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) il giorno della festa di S. Giuseppe;
4) il 25 aprile anniversario della liberazione;
5) il lunedì dopo Pasqua;
6) il giorno dell'Ascensione;
7) il giorno del Corpus Domini;
8) il 1° maggio festa del lavoro;
9) il 2 giugno anniversario della fondazione della Repubblica;
10) il 29 giugno SS. Pietro e Paolo;
11) il 15 agosto giorno dell'Ass. della B. V. Maria;
12) il 1° novembre Ognissanti;
13) il 4 novembre giorno dell'Unità Nazionale;
14) l'8 dicembre giorno dell'Immacolata Concez.;
15) il 25 dicembre giorno di Natale;
16) il 26 dicembre giorno di S. Stefano;
17) festa del S. Patrono del Luogo.

Art. 8.

RETRIBUZIONE DEL BRACCIANTE AVVENTIZIO

Gli elementi che formano la retribuzione del bracciante avventizio sono:

la paga base;

l'indennità di contingenza;

terzo elemento (6% sull'insieme della paga base e contingenza, che dovrà essere sempre disgiunto dalla retribuzione, non operando su di esso le percentuali di aumento per lavoro straordinario, festivo notturno o ad altro titolo).

Tale indennità (6%) viene corrisposta in luogo delle festività nazionali e di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quale gratifica natalizia, ferie etc., di cui non può beneficiare il bracciante avventizio, perchè propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo. Le tariffe per i braccianti avventizi sono quelle contenute nell'unita tabella che fa parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro (vedi tabella A).

Art. 9.

SCALA MOBILE

Sulla indennità di contingenza opera l'accordo Nazionale di Scala Mobile per i salari dell'agricoltura.

Art. 10.

INDENNITÀ DI CARO PANE

Ai lavoratori, che ne hanno diritto, compete inoltre l'indennità di caro pane come per legge.

Art. 11.

INDENNITÀ DI PERCORSO

Qualora la distanza del luogo di lavoro dalla residenza del lavoratore superi il quarto chilometro, il percorso eccedente è a carico del datore di lavoro, il quale dovrà corrispondere, se non fornirà i mezzi di trasporto, un'indennità pari ad un quarto d'ora di salario per ogni km. oltre il quarto.

Art. 12.

Nel caso sia richiesto dal datore di lavoro il pernottamento nella azienda del lavoratore dovrà essere a quest'ultimo corrisposto l'alloggio, ed in base alla consuetudine locale anche il vitto.

Art. 13.

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie e gli assegni familiari, valgono le norme di legge.

Art. 14.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente:

UOMINI

dai 18 ai 65 anni compiuti	100%	
dai 17 ai 18 anni compiuti	80%	della unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti	75%	della unità piena uomo
dai 15 ai 16 anni compiuti	60%	della unità piena uomo
dai 14 ai 15 anni compiuti	50%	della unità piena uomo

DONNE

dai 17 ai 55 anni compiuti 70% della unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti 62% della unità piena uomo
dai 15 ai 16 anni compiuti 55% della unità piena uomo
dai 14 ai 15 anni compiuti 50% della unità piena uomo

Art. 15.

ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Art. 16.

Sono considerati lavori ordinari:

la vangatura, la zappatura, la sarchiatura, il sovescio, la rincalzatura, la scerbatura, i diradamenti, i lavori di semine e di raccolta dei prodotti che non siano disciplinati da accordi stagionali e tutti gli altri lavori agricoli.

Sono considerati lavori speciali quelli di potatura, innesto, vivaisti, lavori in acqua, costruzione di muri a secco, spietramento di terreni che per la loro speciale giacitura presentano prevalente presenza di massi erratici.

(V. Tabella *B*).

Art. 17.

Restano salve l'eventuali migliori condizioni esistenti a favore dei lavoratori.

Art. 18.

Il presente contratto ha la durata di un anno a partire dal 7 gennaio 1954 e fino al 6 gennaio 1955.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno quattro mesi prima della scadenza, a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà data disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza.

Il presente patto conserverà la sua efficacia fino alla entrata in vigore del nuovo.

Art. 19.

In caso di contestazione fra le aziende agricole ed i prestatori di opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungono l'accordo la controversia individuale dovrà essere demandata in prima istanza alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento, ed in seconda istanza all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

ALLEGATO A

PROSPETTO E TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER I LAVORI ORDINARI (ART. 8)

CATEGORIA ETA'	Percentuale	SALARIO			COSTO DI UNA				
		Paga base e contingenza	3° elemento (6%)	Globale	giornata lavorativa festiva	giornata lavorativa notturna	giornata lavorativa notturna festiva	ora di lavoro straordinario	ora di lavoro straordinario festivo
UOMINI									
dai 18 ai 65 anni........	100	642	38	680	840	873	1.129	97,84	125,10
dai 17 ai 18 anni........	80	514	30	544	672	698	903	78,27	100 —
dai 16 ai 17 anni........	75	481	29	510	630	654	847	73,38	94 —
dai 15 ai 16 anni........	60	385	23	408	504	524	678	58,70	75 —
dai 14 ai 15 anni........	50	321	19	340	420	436	565	48,92	63 —
DONNE									
dai 17 ai 55 anni........	70	449	27	476	588	610	790	68,48	88 —
dai 16 ai 17 anni........	62	398	24	422	511	541	700	60,55	78 —
dai 15 ai 16 anni........	55	353	22	374	462	480	621	53,81	69 —
dai 14 ai 15 anni........	50	321	19	340	420	436	565	48,92	63 —

I salari di cui sopra sono comprensivi di ogni indennità di qualsiasi genere e natura, compresa la scala mobile fino al 31 dicembre 1953 va solo aggiunta l'indennità di caro pane per coloro che abbiano diritto (art. 10); e l'eventuale indennità di percorrenza.

Allegato B

PROSPETTO E TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER I LAVORI SPECIALI (ART. 16)

CATEGORIA ETÀ	Percentuale	SALARIO			COSTO DI UNA		
		Paga base e contingenza	3° elemento (6 %)	Globale	giornata lavorativa festiva	ora di lavoro straordinario	ora di lavoro straordinario festivo
UOMINI							
dai 18 ai 65 anni	100	835	38	873	1.082	125,75	161
dai 17 ai 18 anni	80	668	30	698	866	100,60	129
dai 16 ai 17 anni	75	627	28	655	811	94,31	121
dai 15 ai 16 anni	60	501	23	524	649	75,45	97
dai 14 ai 15 anni	50	417	19	436	541	62,87	81
DONNE							
dai 17 ai 55 anni	70	584	27	611	757	88,02	113
dai 16 ai 17 anni	62	518	23	541	671	77,96	100
dai 15 ai 16 anni	55	459	21	480	595	69,16	89
dai 14 ai 15 anni	50	417	19	436	541	62,87	81

I salari di cui sopra sono comprensivi di ogni indennità di qualsiasi genere e natura, compresa la scala mobile fino al 31 dicembre 1953, va solo aggiunta l'indennità di caro pane per coloro che abbiano diritto (art. 10); e l'eventuale indennità di percorrenza.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 7-16 APRILE 1957, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

L'anno 1957 il giorno 7 aprile, presso i locali dell'Unione Provinciale Agricoltori si sono riuniti i signori:

comm. *Piero Uva,* Delegato Confederale per l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di Catanzaro assistito dal Direttore dell'Unione stessa *Giuseppe Cirillo* ed i signori *Pomini Roberto,* Segretario della UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I.S.L. e sig. *Cosma Antonio* per la Segreteria Sindacale settore terra della C.I.S.L. di Catanzaro.

L'anno 1957, il giorno 16 aprile, presso i locali dell'Unione Provinciale Agricoltori, si sono riuniti i signori:

comm. *Piero Uva,* Delegato Confederale per l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI CATANZARO, assistito dal Direttore dell'Unione stessa *Giuseppe Cirillo,* ed i signori: dott. *Pocrio Pasquale,* Segretario della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Catanzaro; *Sacco Beniamino,* Segretario della FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI di Catanzaro, aderente alla C.G.I.L.

Per procedere, in ossequio a quanto disposto dall'impegno riportato a Verbale nel Patto Nazionale del 15 febbraio 1957, punto 3, a determinare i salari, a favore dei braccianti agricoli della provincia di Catanzaro, tenendo conto sia dei vari punti di scala mobile, in aumento dal gennaio 1954 (punti 10,69); tenendo conto anche, dal 1° marzo 1957 dell'aumento del 3° elemento che dal 6% passa all'11% per come disposto dal Patto Nazionale sopra citato.

Pertanto la tabella dei salari a favore dei braccianti agricoli, a datare dal 1° marzo 1957, per lavori ordinari risulta la seguente:

CATEGORIA ETÀ	Percentuale	Paga base e contingenza all'1-1-54	Scala mobile punti 10-69	TOTALE	3° elem. (11 %)	Totale all'1-3-57	Totale arrotond.
UOMINI							
dai 18 ai 65 anni	100	642	69,48	711,48	78,26	789,74	790
dai 17 ai 18 anni	80	514	55,58	569,58	62,61	632,19	632
dai 16 ai 17 anni	75	481	52,11	533,11	58,70	591,81	592
dai 15 ai 16 anni	60	385	41,68	426,68	46,95	473,63	474
dai 14 ai 15 anni	50	321	34,74	355,74	39,13	394.87	395
DONNE							
dai 17 ai 55 anni	70	449	48,64	497,64	54,78	552,32	553
dai 16 ai 17 anni	62	398	43,08	441,08	48,52	489,60	490
dai 15 ai 16 anni	55	353	38,21	391,21	43,05	434,26	434
dai 14 ai 15 anni	50	321	34,74	355,74	39,13	394,87	395

I salari di cui sopra sono comprensivi di ogni indennità di qualsiasi genere e natura, compresa la scala mobile. Va solo aggiunta la indennità di caro pane per coloro che abbiano diritto e l'eventuale indennità di percorrenza (art. 11 del contratto provinciale del 6 gennaio 1954).

N. B. — Riteniamo opportuno nel richiamare la attenzione degli agricoltori sull'obbligo che essi hanno di effettuare il pagamento degli operai mediante il foglio paga, sempre che essi impieghino più di tre mila giornate annue di lavoro, in esse comprese le giornate dei salariati fissi (Legge 5 gennaio 1953, n. 4 pubblicata sulla *Gazz. Uff.* n. 11 del 27 gennaio 1953). Richiamiamo ancora l'attenzione degli agricoltori sul diritto che essi hanno di trattenere dalla paga degli operai — uomini lire 13,65 al giorno; e su quella della donna e ragazzi lire 7,55 al giorno — per il fondo integrazione pensioni, giusto quanto prescrive l'art. 31 della legge 4 aprile 1952 n. 18 sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e superstiti. Le somme di cui sopra l'agricoltore le paga conglobate con i contributi unificati. (Legge 4 aprile 1952, n. 218 pubblicata sul supplemento ordinario della *Gazz. Uff.* n. 89 del 15 aprile 1952).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 9 AGOSTO 1958, PER I BRACCIANTI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

L'anno 1958 addì 9 agosto, nei locali dell'Unione Provinciale Agricoltori, si sono riuniti

i sigg. *Antonio Raffaelli,* Presidente dell'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, comm. *Giuseppe Cirillo,* Direttore dell'Unione stessa;

i sigg. *Roberto Pomini,* Segretario U.S.P. della C.I.S.L. e *Antonio Cosma* per la FEDERAZIONE PROVINCIALE F.I.S.B.A. aderente alla C.I.S.L. di Catanzaro; il dottore *Pasquale Poerio,* Segretario della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Catanzaro ed il sig. *Beniamino Sacco* Segretario della FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI di Catanzaro; il sig. *Pasqua le Brunetti,* Segretario Provinciale dell'U.I.L. di Catanzaro,

i quali hanno proceduto all'aggiornamento dei salari dei braccianti agricoli, a datare dal 1° agosto 1958, i considerazione dei punti di scala mobile maturati pe il bimestre *agosto-settembre* 1958, (punti 3,52) come da verbale n. 36 della Commissione Interconfederale peritetica. - Complessivamente i punti di scala mobile dal 1° gennaio 1954 ad oggi sono 19,77; il terzo elemento per festività etc. risulta confermato dell'11% da applicare sull'importo complessivo del salario base al 1° gennaio 1954 ed all'importo della scala mobile, per come chiarito con le seguenti tabelle-paga.

PROSPETTO E TABELLE DELLE PAGHE GIORNALIERE PER I LAVORATORI BRACCIANTI AGRICOLI ADIBITI A LAVORI ORDINARI

(Sono da considerarsi «*Lavori ordinari*» la vangatura, la zappatura, la sarchiatura il sovescio, la rincalzatura, la scerbatura, i diradamenti, i lavori di semina e di raccolta dei prodotti che non siano disciplinati da accordi stagional e tutti gli altri lavori agricoli)

CATEGORIE ETA'	Percentuale	Paga base al 1-1-1954	Scala mobile punti 19,77	3° elemento (11%)	Totale salario giornaliero	Lavoro festivo giornaliero	Ora di lavoro straordinario feriale	Ora di lavoro straordinario festivo
UOMINI								
dai 18 ai 65 anni	100	642	128,50	84,75	855,25	1.047,87	122,31	155,06
dai 17 ai 18 anni	80	514	102,80	67,80	684,60	838,29	97,84	124,05
dai 16 ai 17 anni	75	481	96,37	63,56	640,93	785,90	91,73	116,29
dai 15 ai 16 anni	60	365	77,10	50,85	512,95	628,72	73,38	93,03
dai 14 ai 15 anni	50	321	64,25	42,37	427,62	523,93	61,15	77,53
DONNE								
dai 17 ai 55 anni	70	449	89,95	59,32	598,67	733,50	85,61	108,54
dai 16 ai 17 anni	62	398	79,67	52,54	530,25	649,67	75,83	96,13
dai 15 ai 16 anni	55	353	70,67	47,61	470,38	576,32	67,27	85,23
dai 14 ai 15 anni	50	321	64,25	42,37	427,62	523,93	61,15	77,53

LAVORI SPECIALI

CATEGORIE ETA'	Percentuale	Paga base al 1-1-1954	Scala mobile punti 19,77	3° elemento (11%)	Totale salario giornaliero	Lavoro festivo giornaliero	Ora di lavoro straordinario feriale	Ora di lavoro straordinario festivo
UOMINI								
dai 18 ai 65 anni	100	642	128,50	231,15	110,18	1.111,85	159,00	1.362,24
dai 17 ai 18 anni	80	514	102,80	184,92	88,14	889,86	127,20	1.089,79
dai 16 ai 17 anni	75	481	96,37	173,35	82,63	833,35	119,25	1.021,68
dai 15 ai 16 anni	60	385	77,10	138,69	66,10	666,89	95,40	817,34
dai 14 ai 15 enni	50	321	64,25	115,57	55,09	555,91	79,50	681,12
DONNE								
dai 17 ai 55 anni	70	449	89,95	161,80	77,12	777,87	111,30	953,56
dai 16 ai 17 anni	62	398	79,67	143,31	68,35	689,29	98,58	844,58
dai 15 ai 16 anni	55	353	70,67	127,13	60,59	611,39	87,45	749,23
dai 14 ai 15 anni	50	321	64,25	115,57	55,09	555,91	79,50	681,12

I salari di cui alla tabella sono comprensivi di ogni indennità di qualsiasi genere e natura, compresi i punti di scala mobile maturati dal 1° gennaio 1954 al 1° agosto 1958 (punti 19,77). Va solo aggiunta la indennità di caro-pane per coloro che abbiano diritto e la eventuale indennità di percorrenza (art. 11 del Contratto Provinciale del 1° gennaio 1954).

N. B. — Riteniamo opportuno richiamare l'attenzione degli agricoltori sull'obbligo che essi hanno di effettuare il pagamento degli operai mediante il foglio paga, sempre che essi impieghino più di 3 mila giornate annue di lavoro in essi comprese le giornate dei salariati fissi (legge 5 gennaio 1953, n. 4, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 27 gennaio 1958).

Richiamiamo ancora l'attenzione degli agricoltori sul diritto che essi hanno di trattenere sulla paga degli operai: uomini 13,50 al giorno e su quella delle donne e dei ragazzi L. 7,45 al giorno, per il fondo integrazione pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ed i superstiti. Le somme di cui sopra l'agricoltore le paga conglobate con i contributi unificati. (Legge 4 aprile 1952, n. 218 pubblicata sul supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1952).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 23 GIUGNO 1958, PER I LAVORI DI MIETITURA E TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno ventitre del mese di giugno in Catanzaro nella Sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori, in ossequio a quanto con verbale del 21 u. s. redatto presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. si sono riuniti i sigg.:

Raffaelli Antonio, Presidente della UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI;

Cirillo Giuseppe, Direttore dell'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI;

Angelo Gagliano, in rappresentanza della FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI;

Pomini Roberto, Segretario Generale dell'UNIONE PROVINCIALE C.I.S.L.;

Cosma Antonio, Segretario Provinciale della F.I.S. B.A.; aderente alla C.I.S.L.;

dott. *Pasquale Pocrio*, Segretario Responsabile della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO;

Sacco Beniamino, della Federbraccianti Provinciale aderente alla CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO;

ed hanno stipulato il seguente Contratto Provinciale integrativo per i lavori di mietitura e trebbiatura anno 1958.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro sarà di 9 ore giornaliere per i mesi di giugno, luglio e agosto.

Art. 2.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

L'orario straordinario non può superare le due ore giornaliere e la prestazione d'opera sarà eseguita a richiesta del datore di lavoro in casi di evidente necessità e non dovrà perciò avere carattere sistematico.

Le percentuali di maggiorazioni, da applicarsi sulla retribuzione, esclusa ogni indennità, sono le seguenti:

lavoro straordinario	16%
lavoro notturno	30%
lavoro notturno festivo	70%
lavoro festivo	25%
lavoro straordinario festivo	50%

Art. 3.

GIORNI FESTIVI

Sono *considerati giorni festivi tutte* le domeniche, 2 giugno, 29 giugno, 15 agosto. Ferme restando le clausole relative alle festività sopra riportate si concorda che per quanto in essa, ed in altra parte del contratto non contemplato si applica la legge 31 marzo 1954, n. 90.

Art. 4.

INDENNITÀ MALARICA ED IN ZONA DISAGIATA

Durante i lavori di mietitura e trebbiatura a tutti i lavoratori addetti sarà corrisposta una indennità speciale, non frazionabile, di lire 40 per ogni giornata lavorativa. Tale indennità sarà ugualmente corrisposta a tutti i lavoratori occupati anche nelle non malariche in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui si svolgono i lavori.

Al lavoratore compete inoltre una indennità di festività nazionali, gratifiche natalizie e ferie dell'11% sul salario.

Art. 5.

MANO D'OPERA FORESTIERA

Il datore di lavoro per l'impiego della mano d'opera forestiera, dovrà provvedere al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al posto di lavoro, tranne nei casi dovuti ad interruzion' di lavoro per ragioni dipendenti dalla volontà del lavoratore, ad eccezione di cause dovute a malattie o infortunio.

Art. 6.

ALLOGGIO

Alla mano d'opera forestiera ed a quella locale ch viene richiesto di pernottare nell'azienda il datore d lavoro dovrà fornire l'alloggio, igienico, anche se ru stico, secondo le possibilità dell'azienda e nel caso no dovesse fornirlo dovrà corrispondere una indennità so stitutiva in lire 250 giornaliere.

Art. 7.

TARIFFE DEI SALARI PER LA MIETITURA

	Lire
Uomini dai 18 ai 65 anni	1.040
Uomini dai 17 ai 18 anni	840
Uomini dai 16 ai 17 anni	790
Uomini dai 15 ai 16 anni	640
Uomini dai 14 ai 15 anni	540
Donne dai 17 ai 55 anni	740
Donne dai 16 ai 17 anni	660
Donne dai 15 ai 16 anni	590
Donne dai 14 ai 15 anni	540

Art. 8.

TARIFFE DEI SALARI PER LA TREBBIATURA

	Lire
Conduttori di trebbia azionata da locomotore a vapore	1.286
Fuochisti di trebbia azionata da locomotore a vapore	1.195
Condutotri di trebbia azionata da motore elettrico o scoppio	1.241

Art. 9.

AUSILIARI AI LAVORI DI TREBBIATURA

	Lire
Uomini dai 18 ai 65 anni	943
Uomini dai 17 ai 18 anni	763
Uomini dai 16 ai 17 anni	717
Uomini dai 15 ai 16 anni	582
Uomini dai 14 ai 15 anni	492
Donne dai 17 ai 55 anni	672
Donne dai 16 ai 17 anni	600
Donne dai 15 ai 16 anni	537
Donne dai 14 ai 15 anni	492

I salari di cui sopra sono comprensivi di tutti i punti di scala mobile maturati al 1° aprile 1958 e della indennità malarica e disagiata condizione e dell'11% per gratifiche varie al lordo di trattenute di legge.

Art. 10.

TABELLA VIVERI

Dagli agricoltori verrà corrisposto, per tutto il periodo della mietitura e trebbiatura, il seguente vitto in natura giornaliero:
pane gr. 600 - minestre (di pasta e legumi) grammi 300 - olio gr. 30 - formaggio o salame gr. 100 - vino l. ½ per gli uomini ed ¼ per le donne.

Qualora l'agricoltore non esegua le somministrazioni giornaliere del vitto, dovrà corrispondere la somma di L. 380 ivi compreso il valore del vino.

Art. 11.

INDENNITÀ DI CARO PANE

Ai lavoratori verrà corrisposto inoltre l'indennità di caro pane prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Tutte le condizioni di miglior favore, acquisite di fatto e di diritto dai lavoratori, avranno pieno vigore.

Per tutte le altre clausole non riportate nel presente contratto valgono le norme del Contratto Nazionale per i braccianti avventizi.

I salari indicati nel presente contratto sono valevoli per tutti i comuni della provincia, nessuno escluso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1959, PER I LAVORI DI MIETITURA E TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

L'anno 1959, addì 30 giugno in Catanzaro, nella sede nella sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori si sono riuniti i signori:

Raffaelli Antonio, Presidente dell'Unione Provinciale degli Agricoltori, assistito dal Direttore della stessa Unione sig. *Cirillo Giuseppe*;

Cosma Antonio, Segretario Provinciale della F.I.S.B.A. aderente alla C.I.S.L., assistito dal sig. *Roberto Pomini*, Segretario Generale della Unione Provinciale C.I.S.L.;

Sacco Beniamino, Segretario Responsabile della Federbraccianti della Camera Confederale del Lavoro, assistito dai sigg. *Pocrio Pasquale* e *Tassone Ernesto*, Segretari della Camero Confederale Provinciale del Lavoro, ed hanno stipulato il seguente contratto provinciale per i lavori di mietitura e trebbiatura per l'anno 1959.

1) *Si conferma il contratto di lavoro per l'anno* 1958 *in tutte le sue parti con le seguenti variazioni*:

Art. 6. — L'indennità sostitutiva da L. 250 giornalieri passa a L. 300 giornalieri.

Art. 7. — *Tariffa dei salari per la mietitura*:

Uomini:

dai 18 ai 65 anni da L. 1.040 a L. 1.075;
dai 17 ai 18 anni da L. 840 a L. 870;
dai 16 ai 17 anni da L. 790 a L. 815;
dai 15 ai 16 anni da L. 640 a L. 660;
dai 14 ai 15 anni da L. 540 a L. 560.

Donne:

dai 17 ai 55 anni da L. 740 a L. 765;
dai 16 ai 17 anni da L. 660 a L. 680;
dai 15 ai 16 anni da L. 590 a L. 610;
dai 14 ai 15 anni da L. 540 a L. 560.

Art. 8. — *Tariffa dei salari per la trebbiatura*:

Conduttori di trebbia azionata da locomotore a vapore, da L. 1.286 a L. 1.350;
Fuochisti di trebbia azionata da locomotore a vapore, da L. 1.195 a L. 1.250;
Conduttori di trebbia azionata da motore elettrico a scoppio, da L. 1.241 a L. 1.350.

Art. 9. — *Ausiliari ai lavori di trebbiatura*:

Uomini:

dai 18 ai 65 anni da L. 943 a L. 980;
dai 17 ai 18 anni da L. 763 a L. 790;
dai 16 ai 17 anni da L. 717 a L. 745;
dai 15 ai 16 anni da L. 582 a L. 605;
dai 14 ai 15 anni da L. 492 a L. 510.

Donne:

dai 17 ai 55 anni da L. 672 a L. 700;
dai 16 ai 17 anni da L. 600 a L. 620;
dai 15 ai 16 anni da L. 537 a L. 555;
dai 14 ai 15 anni da L. 492 a L. 510.

Gli aumenti salariali sono comprensivi dei punti di scala mobile maturati all'atto della stipula del presente contratto.

Per quanto non contenuto nel presente accordo si fa riferimento al patto per la mietitura e trebbiatura per l'anno 1958 ed al contratto provinciale dei braccianti agricoli.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

CONTRATTO COLLETTIVO 22 MAGGIO 1954, PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI MIETITURA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

L'anno millenovecentocinquantaquattro, il giorno 22 del mese di maggio, in Cosenza, nella Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O., piazza della Vittoria n. 16, sotto la presidenza dell'avv. *Guglielmo Nucci*, Direttore dell'Ufficio predetto, assistito dal dott. *Pasquale Magarò*, Capo del Servizio « Rapporti di Lavoro », dell'Ufficio medesimo,

tra

la Unione Provinciale degli Agricoltori, rappresentata, per delega del dott. *Nicola Boscarelli*, Presidente, dal dott. *Francesco Loise*, Vice Presidente e con l'intervento del sig. *Vincenzo Frascino*, componente del Direttivo, assistito dal dott. *Emanuele Pisani*, Direttore;

la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, rappresentata dal rag. *Antonio Menduni*, Direttore;

e

la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - F.I.S.B.A. Provinciale, rappresentata dal sig. *Sandro Petraglia*, Segretario;

la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Fissi - Federbraccianti Provinciali, rappresentata dal sig. *Pasquale D'Ippolito*, Segretario, assistito dal sig. *Antonio Bloise*, Segretario Generale della Camera Confederale del Lavoro;

il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti della U.I.L. - Terra, rappresentata dal sig. *Adolfo Sergio*, Segretario, assistito dal sig. *Giuseppe Caputo*, Segretario della Camera Sindacale Provinciale dell'Unione Italiana del Lavoro,

viene stipulato il presente « Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli Addetti ai Lavori di mietitura nel territorio della provincia di Cosenza ».

Art. 1.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei lavoratori, addetti ai lavori di mietitura, sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 2.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Le ammissioni al lavoro ed il lavoro delle donne e dei ragazzi sono regolati dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

La durata dell'orario normale di lavoro non può eccedere le ore otto giornaliere, salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro;

b) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato, nonchè quello eseguito nella festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non può, d'ordinario, superare le due ore giornaliere.

E' consentito superare detto limite sempre che la media del lavoro straordinario, nel periodo dei lavori di mietitura, non superi le dodici ore settimanali.

Le percentuali di maggiorazione, da applicarsi sulla retribuzione oraria per lavoro straordinario e festivo, sono le seguenti:

lavoro straordinario . . . . 16 %
lavoro festivo . . . . 25 %

Art. 5.

RETRIBUZIONE

Al lavoratore (unità piena uomo, dai 18 ai 65 anni), di cui al precedente contrato, viene corrisposta la retribuzione di L. 100 l'ora.

Detta retribuzione è comprensiva dell'indennità forfettaria del 6 % e degli importi relativi alle variazioni in aumento, già avvenute, per il funzionamento del congegno di scala mobile.

Art. 6.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente:

Uomini:

dai 18 sino al 65 anni compiuti 100 %;

dai 17 ai 18 anni compiuti 80 % della unità piena uomo;

dai 16 ai 17 anni compiuti 75 % della unità piena uomo;
dai 15 ai 16 anni compiuti 60 % della unità piena uomo;
dai 14 ai 15 anni compiuti 50 % della unità piena uomo.

Donne:

dai 17 ai 55 anni compiuti 70 % della unità piena uomo;
dai 16 ai 17 anni compiuti 62 % della unità piena uomo;
dai 15 ai 16 anni compiuti 55 % della unità piena uomo;
dai 14 ai 15 anni compiuti 50 % della unità piena uomo.

Art. 7.

PRESTAZIONI EXTRA SALARIALI O CONSUETUDINARIE

Dalla retribuzione di cui all'art. 5, restano escluse quelle altre prestazioni, in esse compreso il vitto, le quali vengono corrisposte al lavoratore, di cui al presente contratto, in conformità agli usi e consuetudini locali.

La somministrazione del vino al lavoratore non è obbligatoria.

Art. 8.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Il trattamento economico, spettante al lavoratore per le festività nazionali ed infrasettimanali, è quello previsto dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1954, n. 90.

Art. 9.

RIPOSO SETTIMANALE

Per il riposo settimanale valgono le disposizioni vigenti.

Art. 10.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 11.

PREVIDENZA, ASSISTENZA ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie e gli assegni familiari valgono le norme di legge vigenti in materia.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi secondo le norme di legge vigenti.

Art. 12.

PRONTO SOCCORSO

Il datore di lavoro deve tenere presso la azienda, in luogo il più possibilmente vicino a quello in cui si svolgono i lavori, una cassetta di medicazione per il pronto soccorso, con in essa quanto può servire alla bisogna in considerazione del lavoro, delle particolari condizioni in cui lo stesso si svolge e della distanza dai centri abitati, farmacie ed ospedali.

Art. 13.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata, per il tentativo di amichevole componimento, in prima istanza, alle rispettive Organizzazioni Sindacali ed, in seconda istanza, una volta fallito il predetto primo esperimento all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O.

Art. 14.

CONTROVERSIE COLLETTIVE DI LAVORO

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione delle norme del presente contratto saranno esaminate con la stessa procedura di cui all'art. 13.

Art. 15.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme sopra concordate non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori le quali restano, comunque e sempre, salve.

Art. 16.

RICHIAMO NORME C.C.N.L. 11 MAGGIO 1950

Per quanto altro, non specificatamente stabilito nel presente contratto, ed in quanto con lo stesso compatibili, valgono le norme di cui al C.C.N.L. 11 maggio 1950 per i braccianti agricoli avventizi.

Art. 17.

VALIDITÀ E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto vale per il lavoro di mietitura in territorio della provincia di Cosenza e per la campagna cerealicola 1953-1954.

Esso s'intenderà tacitamente rinnovato per i lavori della mietitura delle successive campagne cerealicole qualora non disdettato da una delle parti contraenti, a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, almento entro il 30 aprile di ciascuno anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente.

La parte che avrà dato la disdetta dovrà comunicar alla controparte le sue proposte entro il termine anzidetto.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte dovrà avere inizio entro e non oltre il 15 giorno successivo a quello della disdetta di cui sopra

Il presente contratto conserverà, comunque e in og caso, la sua efficacia e validità fino a che non entrer in vigore il nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 20 MAGGIO 1955, INTEGRATIVO DEL PATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 11 MAGGIO 1950, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

L'anno 1955, il giorno 20 del mese di maggio, in Cosenza, nel Palazzo di Prefettura, sotto la presidenza di S. E. *Arnaldo Adami*, Prefetto della provincia, e con l'intervento dell'avv. *Guglielmo Nucci*, Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. assistito dal dott. *Pasquale Magarò*, Capo del Servizio « Rapporti di Lavoro » del predetto Ufficio.

tra

la Unione Provinciale degli Agricoltori, rappresentata, per delega del suo Presidente dott. *Nicola Boscarelli*, dai suoi Vice Presidenti dott. *Francesco Loise* e sig. *Biagio Tancredi*, assistiti dal Direttore della stessa dott. *Emanuele Pisani*;

la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, rappresentata dal Direttore rag. *Antonio Menduni*:

e

la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - F.I.S.B.A. Provinciale, rappresentata dal suo Segretario sig. *Sandro Petraglia*, assistito dal signor *Francesco D'Ignazio*, Segretario Generale della Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L.;

la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Fissi - Federbraccianti Provinciale, rappresentata dal suo Segretario sig. *Pasquale D'Ippolito*, assistito dal sig. *Antonio Bloise*, Segretario Generale della Camera Confederale del Lavoro e dal sig. *Gerardo Donato*, Responsabile dell'Ufficio Contratti e Vertenze della predetta Camera Confederale del Lavoro;

il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti della U.I.L. - Terra, rappresentato dal sig. *Giuseppe Caputo*, Segretario della Camera Sindacale Provinciale dell'Unione Italiana del Lavoro,,

viene stipulato il presente « Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i Braccianti Agricoli Avventizi che prestano la loro opera nel Territorio della provincia di Cosenza », integrativo del C.C.N.L. per braccianti agricoli avventizi dell'11 maggio 1950.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto regola i rapporti di lavoro tra datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi della provincia di Cosenza.

Art. 2.

DEFINIZIONE DEL BRACCIANTE AGRICOLO AVVENTIZIO

Per bracciante agricolo avventizio s'intende quel lavoratore agricolo, assunto a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per l'esecuzione di determinati lavori, retribuito con paga oraria o giornaliera, corrisposta al termine della presentazione o, comunque, a fine settimana.

Art. 3.

ASSUNZIONI

Le assunzioni dei braccianti agricoli avventizi sono disciplinate dalle norme di legge sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 4

ASSUNZIONE E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di ore otto giornaliere e di quarantotto settimanali.

Lo stesso viene, nei vari mesi dell'anno, così ripartito:

a) novembre, dicembre e gennaio ore sette;

b) febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre ed ottobre ore otto;

c) giugno, luglio ed agosto ore nove.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Si considera:

a) *lavoro straordinario*: quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro di cui all'art. 5 del presente contratto;

b) *lavoro notturno*: quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) *lavoro festivo*: quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all'art. 7, nonchè quello eseguito nella festa del Santo Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni, di cui sopra, sono eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non devono avere perciò carattere sistematico.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione normale sono le seguenti:

lavoro straordinario diurno	16%
lavoro festivo	25%
lavoro festivo straordinario	30%
lavoro notturno non compreso in turni periodici	30%
lavoro notturno compreso in turni periodici	15%
lavoro straordinario notturno	50%
lavoro festivo notturno	60%
lavoro festivo notturno straordinario	70%

Art. 7.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) Capodanno;
2) Epifania;
3) S. Giuseppe;
4) 25 Aprile - Anniversario della Liberazione;
5) Lunedì dopo Pasqua;
6) Ascensione;
7) Corpus Domini;
8) 1° Maggio - Festa di S. Giuseppe Artigiano e del Lavoro Cristiano;
9) 2 Giugno - Anniversario della Fondazione della Repubblica;
10) 29 Giugno - S. Pietro e Paolo;
11) Assunzione;
12) Ognissanti;
13) 4 Novembre - Unità Nazionale;
14) Immacolata Concezione;
15) S. Natale;
16) S. Stefano;
17) Festa del Patrono del luogo.

Art. 8.

INTERRUZIONE DI LAVORO

Nel caso d'interruzione di lavoro, dovuta a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore e del datore di lavoro, spetta al lavoratore metà della retribuzione giornaliera se la interruzione stessa si sia verificata fra la seconda e la quarta ora di lavoro, spettano, invece, i due terzi se verificatasi tra la quarta e la sesta, e la intera se vericatasi dopo la sesta.

Art. 9.

INDENNITÀ DI PERCORSO

Al lavoratore, il quale per raggiungere dal posto di dimora quello di lavoro deve percorrere giornalmente più di chilometri 4, viene corrisposta dal datore di lavoro, oltre tale distanza, per ogni chilometro in più, percorso a piedi o con mezzi propri, una indennità di importo pari a quello spettantegli per un quarto d'ora di lavoro.

Detta indennità spetta in tal caso tanto per il viaggio di andata al lavoro quanto per quello di ritorno.

Quando il trasporto del lavoratore viene effettuato con mezzo fornito dal datore di lavoro, il tempo effettivamente impiegato per le distanze superiori ai predetti quattro chilometri è a carico del datore di lavoro per il viaggio di andata ed a carico del lavoratore per quello di ritorno.

Art. 10.

INDENNITÀ PER LAVORO IN ACQUA

Il lavoro prestato in presenza di acqua viene retribuito con la maggiorazione del 30% sulla retribuzione normale, perchè considerato gravoso e di particolare disagio.

Art. 11.

LAVORI A COTTIMO

Il lavoro a cottimo sia individuale che collettivo, è, a richiesta del datore di lavoro, consentito.

Il lavoratore non può pertanto rifiutarsi di prestarlo.

La relativa tariffa deve essere determinata d'accordo fra le parti e comunque ed in ogni caso in maniera tale che il lavoratore possa conseguire almeno un utile non inferiore al 20% sulla retribuzione complessiva giornaliera.

Il compenso stesso per cottimo deve essere stabilito prima dell'inizio del lavoro, eseguendo magari un congruo preventivo saggio.

Art. 12.

INDENNITÀ PER LAVORO IN ZONA MALARICA

Al lavoratore il quale presta la propria opera in zona riconosciuta, ai sensi delle disposizione di legge vigenti in materia, malarica dalle competenti autorità sanitarie, spetta un'indennità pari all'importo di L. 8 per ogni ora di lavoro prestata.

L'indennità in questione spetta soltanto al lavoratore che da zona non malarica venga destinato o trasferito in zona riconosciuta, ai sensi del comma precedente, malarica.

L'indennità stessa spetta soltanto per i periodi d'infezione malarica e cioè durante il periodo di tempo che va da maggio compreso al mese di settembre incluso.

Art. 13.

INDENNITA DI ALTA MONTAGNA

Lindennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

— per lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul l. m. e fino ai m. 1500: L. 8 l'ora;

— per lavori eseguiti oltre i 1500 metri sul l. m.: L. 10 l'ora.

Art. 14.

RETRIBUZIONE DEL BRACCIANTE AVVENTIZIO

La retribuzione giornaliera del bracciante avventizio viene nel presente contratto cumulativamente così fissata per la unità piena uomo, cioè per il lavoratore uomo dagli anni 18 compiuti ai 65 anni compiuti:

a) *lavori ordinari*: salario giornaliero conglobato della paga base, dell'indennità di contingenza, degli importi relativi agli aumenti di scala mobile, già operanti alla data di stipula del presente contratto, nonchè dell'importo relativo all'indennità forfettaria del 12%, per il trattamento economico, di cui al seguente art. 16, L. 700;

b) *lavori pesanti e disagiati*: salario giornaliero, conglobato come sopra, L. 950;

c) *lavori specializzati*: salario giornaliero, conglobato come sopra, L. 1050.

Art. 15.

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIE SPECIE DI LAVORO

Sono considerati, a titolo esemplificativo, *ordinari*: la vangatura, l'aratura, la zappatura, la sarchiatura, il sovescio, la rincalzatura, la scerbatura, i diradamenti, la concimazione, i lavori di maggesi, i lavori di semina e di raccolta dei prodotti, che non siano disciplinati da accordi stagionali, e tutti gli altri lavori comuni in genere qui non specificati; *pesanti*: lo scasso reale per vigneti e di altro terreno in genere, il taglio di alberi di alto fusto, lo scavo e trasporto di pietra, lo scavo per costruzioni in profondità di pozzo, l'apertura nel sottosuolo di gallerie per raccolta d'acqua, di canali d'irrigazione o di bonifica consorziale e tutti quegli altri lavori di natura pesante qui non specificati; *specializzati*: quelli di moto aratura, semina e falciatura moto meccaniche, potatura, innestatura, vivaismo, costruzioni di muri a secco, briglie e graticciate, gradoni, buche per piantagioni e relativa messa a dimora delle piante stesse, nonchè quegli altri lavori di carattere speciale qui non elencati.

Art. 16.

TRATTAMENTO ECONOMICO FORFETTARIO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ, ECC.

Al lavoratore compete inoltre una indennità, in luogo delle festività nazionali, infrasettimanali e di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quale gratifica natalizia, ferie ecc., di cui non può beneficiare il bracciante avventizio, perchè propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Tale indennità, che deve essere corrisposta mediante una maggiorazione del 12% sulla retribuzione normale, è stata nel presente contratto, per espresso accordo fra le parti, conglobata nei salari giornalieri di cui al precedente art. 14.

Essa pertanto, per il fatto di essere stata già conglobata nella retribuzione di cui al predetto art. 14, deve essere considerata come elemento integrativo della retribuzione anzi citata, ragion per cui anche sull'importo relativo alla predetta indennità operano le percentuali di aumento per lavoro straordinario, festivo, notturno o ad altro titolo.

Per i cottimisti il computo di detta indennità viene effettuato anche sull'utile di cottimo.

Art. 17.

PAGA ORARIA

La paga oraria da corrispondere al lavoratore, che abbia effettuato la sua prestazione ad ore, anzichè per l'intera giornata lavorativa di cui all'art. 5, si ottiene dividendo per otto i salari di cui all'art. 14.

Art. 18.

SCALA MOBILE

Sui salari, di cui al presente contratto, e cioè sugli importi conglobati fissati nel precedente art. 14, opera, per il futuro, l'accordo nazionale di scala mobile per i salari agricoli del 24 settembre 1952.

Art. 19.

PERNOTTAMENTO

Nel caso sia richiesto dal datore di lavoro il pernottamento in azienda del lavoratore, deve essere a questo ultimo corrisposto l'alloggio ed in base alle consuetudini locali, ove esistano, anche il vitto.

Art. 20.

VALORE CONVENZIONALE DEL VITTO

Qualora al lavoratore venga corrisposto il vitto, sui salari di cui all'art. 14 devono essere operate le trattenute secondo le misure seguenti:

un pasto con il vino	L.	150
un pasto senza vino	»	100
due pasti con il vino	»	250
due pasti senza vino	»	175

Per la somministrazione dei pasti da parte del datore di lavoro è necessario il consenso del lavoratore.

Art. 21.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli oumini, le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente:

Uomini:

dai 18 ai 65 anni compiuti 100%;
dai 17 ai 18 anni compiuti 80% dell'unità piena uomo;
dai 16 ai 17 anni compiuti 75% dell'unità piena uomo:
dai 15 ai 16 anni compiuti 60% dell'unità piena uomo;
dai 14 ai 16 anni compiuti 50% dell'unità piena uomo.

Donne

dai 17 ai 55 anni compiuti 70% dell'unità piena uomo;
dai 16 ai 17 anni compiuti 62% dell'unità piena uomo;
dai 15 ai 16 anni compiuti 55% dell'unità piena uomo;
dai 14 ai 15 anni compiuti 50% dell'unità piena uomo.

Art. 22.

ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Il lavoratore ha l'obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponde delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 23.

PREVIDENZA - ASSISTENZA - ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 24.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 25.

PRESTAZIONI EXTRA SALARIO E CONSUETUDINARIE

Dalla retribuzione di cui all'art. 14 restano escluse quelle altre prestazioni in natura, in esse compreso il vitto, le quali vengono corrisposte al lavoratore, in conformità degli usi e consuetudini locali, oltre la retribuzione anzidetta.

Le stesse vengono conservate al lavoratore quali condizioni di miglior favore.

Art. 26.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

In caso di contestazioni fra datore di lavoro e prestatore d'opera, qualora le parti non raggiungano l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata, per il tentativo di amichevole componimento, in prima istanza, alle rispettive organizzazioni sindacali ed, in seconda istanza, una volta fallito il predetto primo esperimento, all'Ufficio Provinciale del Lavoro e M. O.

Art. 27.

CONTROVERSIE COLLETTIVE DI LAVORO

Le controversie collettive di lavoro che dovessero sorgere per l'applicazione e l'interpretazione delle norme del presente contratto saranno esaminate con la stessa procedura di cui al precedente art. 26.

Art. 28.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme sopra concordate non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori, le quali restano perciò comunque e sempre salve.

Art. 29.

RICHIAMO NORME C. C. N. L. 11 MAGGIO 1950

Per quanto altro, non specificatamente stabilito nel presente contratto ed in quanto con lo stesso compatibili, valgono le norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 11 maggio 1950 per i braccianti agricoli avventizi.

Art. 30.

VALIDITÀ E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di anni 1 dalla data di stipula.

Esso s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo di cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che ha dato disdetta deve comunicare alla controparte le sue proposte due mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte ha inizio 15 giorni dopo la loro presentazione.

Il presente contratto conserva, comunque ed in ogni caso, la sua efficacia e validità fino all'entrata in vigore del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 MARZO 1956, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

L'anno 1956, il giorno 22 del mese di marzo alle ore 10, in Cosenza, nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, sotto la presidenza dell'avv. *Guglielmo Nucci*, Direttore dello stesso, assistito dal dott. *Pasquale Magarò*, Capo del « Servizio Rapporti di Lavoro » dell'Ufficio predetto, sono presenti, oltre al dott. *Franco Naccarato* del locale Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, nella qualità di osservatore:

per l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, in virtù di delega ricevuta dal Presidente della stessa dottore *Nicola Boscarelli*, il dott. *Francesco Loise* ed il dottore *Emanuele Pisani*, rispetivamente Vice Presidente e Direttore della medesima;

per la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, il Direttore della stessa rag. *Antonio Mendicini*;
per la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI - F.I.S.B.A. Provinciale, il sig. *Sandro Petraglia*, Segretario della stessa, assistito dal sig. *Francesco D'Ignazio*, Segretario Generale dell'Unione Provinciale C.I.S.L.;

per la FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI FISSI - Federbraccianti Provinciale, il sig. *Pasquale D'Ippolito*, assistito dal sig. *Antonio Bloise*, Segretario Generale della Camera Confederale del Lavoro e dal sig. *Gerardo Donato*;

per il SINDACATO PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI DELLA U.I.L. - TERRA, il sig. *Giuseppe Caputo*, nella qualità di Segretario della Camera Sindacale Provinciale dell'Unione Italiana del Lavoro;

per concordare quanto appresso:

Premesso e considerato che in sede di applicazione del C.C.P.L. per i braccianti agricoli avventizi, del 20 maggio 1955, sono sorti, relativamente ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, dei dubbi ed incertezze circa l'interpretazione da dare all'art. 15 del predetto contratto, gli intervenuti, nella qualità, chiariscono ed espressamente precisano che sono da considerarsi, inoltre, sempre relativamente all'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, eseguite da cantieri forestali, stante la loro particolare delicatezza e la conseguente speciale attitudine necessaria per eseguirli, lavori specializzati anche quelli per la costruzione di piazzuole, stradelle di servizio, fossi di drenaggio, fascinate, chiudende, di preparazione dei terreni, nonchè tutti quegli altri, di qualsiasi specie e natura, qui non elencati, riflettenti tanto l'esecuzione vera e propria delle predette opere, quanto, altresì l'effettuazione in genere di tutte quelle altre attività preparatorie, conservative, manutentive delle predette e con le stesse, comunque connesse.

Gli intervenuti precisano, inoltre, che specializzate sono da considerarsi anche le mansioni assolte dal personale addetto alla confezione e somministrazione della refezione fornita nei cantieri da enti assistenziali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 26 APRILE 1957, PER I SALARIATI FISSI ADDETTI ALLE AZIENDE AGRICOLE ED AGLI ARMENTI STANZIALI O TRANSUMANTI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

L'anno 1957, il giorno 26 del mese di aprile presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. di Cosenza, sotto la presidenza dell'avv. *Guglielmo Nucci,* direttore dello stesso, assistito dal dott. *Pasquale Magarò,* capo del servizio « Rapporti di Lavoro » dell'Ufficio predetto:

tra

l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Cosenza, rappresentata, per delega del suo Presidente dott. *Nicola Boscarelli,* dai Vice presidenti dott. *Francesco Loise* e sig. *Biagio Tancredi,* assistiti dal Direttore della stessa dott. *Emanuele Pisani*;

la Federazione Provinciale dei Coltivatori diretti di Cosenza, rappresentata dal suo Direttore rag. *Antonio Menduni*;

e

la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - F.I.S.B.A. Provinciale di Cosenza, rappresentata dal sig. *Nicolò Reverdito,* Segretario reggente dell'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L. di Cosenza;

la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Fissi - Federbraccianti Provinciale di Cosenza, rappresentata dai sigg. *Pasquale D'Ippolito e Gerardo Donato*;

il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti della U.I.L.-Terra di Cosenza, rappresentato dal cav. *Giuseppe Caputo,* Segretario della Camera Sindacale Provinciale dell'Unione Italiana del Lavoro di Cosenza, viene stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro per i salariati fissi addetti alle aziende agricole ed agli armenti stanziali o transumanti della provincia di Cosenza.

Art. 1.

DEFINIZIONE DEI SALARI FISSI

Sono considerati salariati fissi quei lavoratori agricoli che svolgono permanentemente la propria opera per un tempo determinato, minimo di un anno, alle dipendenze di una azienda agricola, zootecnica o mista.

Art. 2.

ASSUNZIONI

Per l'assunzione in servizio dei salariati fissi i datori di lavoro hanno l'obbligo di effettuare la richiesta come per legge.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

Il salariato assunto al lavoro per la durata dell'annata agraria, e cioè dal 1° settembre al 31 agosto, od altra data, secondo le particolari consuetudini locali, è sottoposto ad un periodo di prova, della durata massima di 15 giorni.

Durante questo periodo l'una delle parti ha facoltà di rescindere il contratto preavvisando l'altra di giorni 5; in tal caso al lavoratore spetterà il salario del bracciante giornaliero, moltiplicato il numero dei giorni di effettivo lavoro prestato.

Superato il periodo di prova, il salariato sarà vincolato alla azienda per tutta l'annata agraria e non potrà essere licenziato se non alla fine di essa con disdetta, a mezzo raccomandata, un mese prima dalla scadenza.

Mancando tale preavviso, il salariato si intenderà riconfermato per l'annata agraria successiva.

Qualora per causa di forza maggiore, il salariato fisso venisse licenziato prima della fine dell'anno di servizio, allo stesso spetterà, quale indennità, un compenso equivalente a 15 giorni di salario complessivo.

Art. 4.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il cambiamento del datore di lavoro, per trapasso di azienda nel corso dell'annata agraria, non risolve il rapporto di lavoro ed i salariati conservano nei confronti del nuovo datore di lavoro tutti i loro diritti, salvo che non siano stati liquidati dal proprietario cedente.

Art. 5.

INDENNITÀ LICENZIAMENTO

In caso di licenziamento compete al salariato, per l'anzianità maturata a far tempo dal 1° gennaio 1949, una indennità pari a 8 giornate di mercede per ogni anno di servizio prestato.

Per l'anzianità maturata al 31 dicembre 1948, a titolo di indennità di licenziamento sarà liquidata ai salariati una indennità pari a tre giorni di mercede per ogni anno di servizio prestato.

L'indennità di licenziamento dovrà essere pagata all'atto della cessazione del servizio.

In caso di morte del lavoratore, tale indennità sarà corrisposta agli eredi i quali, ove il lavoratore fruisse di abitazione, conseveranno la casa sino alla fine dell'annata agraria.

Art. 6.

RIPOSO SETTIMANALE

Ai salariati fissi, che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole, spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica. Anche i salariati fissi addetti alla cura ed al governo del bestiame hanno diritto settimanalmente ad una giornata di riposo possibilmente in coincidenza con la domenica.

Qualora ciò non fosse possibile, i salariati addetti alla cura ed al governo del bestiame dovranno eseguire anche nel giorno di riposo i lavori strettamente necessari al bestiame ad alla stalla che hanno in consegna.

Sono ritenuti lavori necessari i seguenti:

Preparazione e somministrazione del mangime e della beverata, governo, mungitura e apparecchiatura del bestiame per i lavori agricoli e di trasporto.

A tali salariati e agli altri in genere, che non possono usufruire dell'intero riposo settimanale, dovrà essere corrisposta una indennità compensativa in una volta sola, pari a giornate 24 all'anno retribuite della sola parte in denaro del salario, aumentata del 50 %.

Art. 7.

FERIE

Il salariato, che ha compiuto un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, avrà diritto ad un periodo di ferie retribuite di giorni 8, da non confondersi con il riposo settimanale e con le festività nazionali.

Resta a facoltà del lavoratore o del datore di lavoro fissare, di comune accordo, l'epoca del godimento delle ferie, le quali potranno essere fruite in uno o due periodi.

Per i periodi di servizio inferiori all'anno, le ferie saranno computate in dodicesimi.

Art. 8.

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

Ai lavoratori, provenienti da zone non malariche, i quali prestano la loro opera in una zona malarica, considerata tale dalla Direzione di sanità della Prefettura di Cosenza, spetta una indennità malarica di L. 40 giornaliera.

Art. 9.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai salariati fissi, che abbiano compiuto una anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, spetta una gratifica natalizia, pari all'importo della paga per 15 giornate.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'intera gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Art. 10.

MALATTIE

In caso di comprovata malattia il salariato avrà diritto alla conservazione del posto per il periodo di mesi tre ed alla corresponsione dell'intero salario per i primi 20 giorni d'infermità, oltre alle indennità dell'Istituto assistenza malattia.

L'assenza giustificata per malattia non interrompe l'anzianità di servizio agli effetti dell'indennità di licenziamento.

Art. 11.

CONGEDO MATRIMONIALE

Al salariato fisso che contrae matrimonio sarà concesso un permesso straordinario retribuito di giorni 10.

Art. 12.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Per le assicurazioni sociali — vecchiaia e invalidità, tubercolosi, nuzialità e natalità, infortunio e assegni familiari — valgono le norme di legge.

Art. 13.

PAGAMENTO SALARIO

Il pagamento del salario, dovuto al salariato fisso, deve essere effettuato normalmente ogni quindicina o diversamente, secondo gli accordi tra le parti o le consuetudini locali.

Art. 14.

RETRIBUZIONE SALARIATI FISSI

1ª *Categoria*: Addetti ai lavori vari di azienda, ma con responsabilità di sorveglianza e controllo sul lavoro degli altri salariati o braccianti. Appartengono alla prima categoria il fattore (che non riveste la qualifica di impiegato), il caporale delle vacche e delle pecore, il massaro, il capo guardiano, il capo coltivatore. Salario mensile (comprensivo delle prestazioni in natura) lire 22.200.

2ª *Categoria*: Addetti ai lavori con una mansione propria nella azienda. Appartengono alla 2ª categoria il guardiano, il pastore, il carrettiere, il bovaro, l'aratore, il mulattiere, il contadino salariato in genere. Salario mensile (comprensivo delle prestazioni in natura) L. 18.500.

3ª *Categoria*: Appartengono alla terza categoria i salariati che svolgono le stesse mansioni di quelli indicati nella 2ª categoria ai quali in considerazione dell'età, sono attribuiti i seguenti salari:

1) Uomini dai 14 ai 16 anni . . . . L. 9.250
2) Uomini dai 16 ai 18 anni . . . . » 12.350
3) Uomini oltre i 65 anni . . . . . » 12.350

comprensivi delle prestazioni in natura.

Al salariato fisso residente in azienda il datore di lavoro fornirà, per conto esclusivo del lavoratore, 400 metri quadrati di terreno per orto, il diritto di allevare 12 galline ed un maiale.

Qualora il salariato fisso abbia famiglia e volesse condurla in azienda potrà, ove il datore di lavoro ne avesse disponibilità, usufruire di una abitazione igienica, con orto, porcile e pollaio rustico; il valore da attribuirsi a tale abitazione è del 5 % della retribuzione totale.

Quando i salariati fissi sono comandati a prestare la loro opera fuori dell'azienda, compatibilmente con le mansioni cui sono adibiti e ad effettuare trasporti e a condurre bestiame a fiere o mercati e siano costretti a

consumare pasti e a pernottare fuori azienda avranno diritto al rimborso delle spese vive sostenute e mantenute nei limiti normali.

I datori di lavoro non potranno corrispondere ai lavoratori paghe inferiori a quelle stabilite nel presente accordo, restano salve le condizioni di miglior favore.

Art. 15.

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN NATURA

Fermo restando il concetto stabilito nell'articolo precedente, le parti contraenti convengono che i quantitativi delle corresponsioni in natura resteranno fermi secondo le consuetudini locali; i prezzi dei predetti saranno calcolati in base al prezzo ufficiale all'ingrosso, resa azienda.

Per quanto invece riguarda le altre eventuali prestazioni e corresponsioni, la valutazione sarà fatta d'accordo fra il datore di lavoro ed il lavoratore.

Art. 16.

ORARIO DI LAVORO

Per quanto si riferisce all'orario di lavoro le parti stabiliscono che saranno osservate le disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro *discontinuo, di custodia e di semplice attesa.*

Art. 17.

RAPPORTI DI LAVORO E NORME DISCIPLINARI

I rapporti di lavoro, fra datori di lavoro o loro rappresentanti e lavoratori, dovranno essere improntati a reciproco rispetto, fiducia e comprensione, ai fini di una superiore produzione.

Tutti i lavoratori, nei rapporti attinenti al servizio dipendente dal conduttore o da chi lo rappresenta nell'azienda o dai rispettivi capi immediati dovranno attenersi alle disposizioni loro impartite ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.

Le infrazioni alla disciplina da parte del lavoratore potranno essere punite, a secondo della gravità della mancanza, nel modo seguente:

1) con la multa sino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:

a) che senza giustificato motivo, si assenti o abbandoni il lavoro, ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;

c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.

Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento saranno devolute a beneficio della Federazione delle Casse Mutue per i lavoratori agricoli.

2) Con la multa pari all'importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1.

3) Con il licenziamento immediato senza preavviso e indennità nei casi seguenti:

a) Insubordinazione grave verso il datore di lavoro o ad un suo rappresentante dell'azienda;

b) Danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;

c) Assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi;

d) Risse, condanne penali per reati comuni;

e) Recidiva delle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal 2° paragrafo;

f) In tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Art. 18.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

In caso di contestazioni fra datore di lavoro e prestatore d'opera, qualora le parti non raggiungano l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata, per il tentativo di amichevole componimento, in prima istanza, alle dispettive organizzazioni sindacali ed in seconda istanza, una volta fallito il predetto primo esperimento, all'Ufficio Prov. del Lavoro e M. O.

Art. 19.

CONTROVERSIE COLLETTIVE DI LAVORO

Le controversie collettive di lavoro che dovessero sorgere per l'applicazione e l'interpretazione delle norme del presente contratto saranno esaminate con la stessa procedura di cui al precedente articolo 18.

Art. 20.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme sopra concordate non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori, le quali restano perciò comunque e sempre salve.

Art. 21.

SCALA MOBILE

Sui salari, di cui al presente contratto e cioè sugli importi conglobati fissati nel precedente art. 14, opera, per il futuro, l'accordo nazionale di scala mobile per i salari agricoli del 24 settembre 1952.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° maggio 1957 al 31 agosto 1958 e si intenderà prorogato di anno in anno se nessuna delle parti contraenti procederà alla disdetta con lettera raccomandata R/R tre mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta le parti si impegnano a presentare le rispettive proposte due mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 29 AGOSTO 1951, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

L'anno millenovocentocinquantuno il giorno 29 del mese di agosto

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DELLA CONFEDERAZIONE SINDACALE ITALIANA DEI LAVORATORI (C.S.I.L.) rappresentata dal sig. *Bruno Saiaci* e dal sig. prof. *Federico Domenico*;

l'UNIONE PROVINCIALE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) rappresentata dal sig. *Antonio Pressi* e dall'avv. *Manlio Citro*:

la FEDERBRACCIANTI rappresentata dal sig. *Domenico Larizza*;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DELLA U.I.L. rappresentata dal dott. *Armando Dito*;

e

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dal Presidente dott. *Domenico Genoese Zerbi*, dal vice Presidente avv. *Ugo Moscato*, assistiti dal Direttore dott. *Giuseppe Mancini*;

si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Reggio Calabria.

Art. 1.

Il presente contratto ha la durata di due anni a decorrere dall'11 maggio 1950 per quanto riguarda la parte normativa e dalla data della firma per quanto concerne il complesso del trattamento salariale.

Il contratto si riterrà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sarà disdettato da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo di cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà dato la disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.

Il presente patto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

Art. 2.

Per braccianti agricoli avventizi si intendono quei lavoratori di ambo i sessi che vengono assunti per la esecuzione di lavori di carattere ordinario, straordinario ed accessorio ricorrenti nelle aziende agricole, retribuiti con paga oraria o giornaliera.

Art. 3.

L'assunzione in servizio dei prestatori d'opera di cui al presente contratto sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.

Art. 4.

Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge vigenti.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

La durata dell'orario normale di lavoro non dovrà superare le otto ore giornaliere. Nei vari mesi dell'anno l'orario di lavoro sarà così distribuito:

gennaio, febbraio, dicembre: ore 7;

marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre: ore 8;

giugno, luglio, agosto: ore 9.

Il personale addetto al bestiame, poichè svolge lavoro discontinuo non è soggetto alla limitazione di orario.

Al lavoratore deve essere concesso un riposo intermedio di almeno due ore e nei mesi estivi sarà concesso un intervallo non inferiore a tre ore.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro;

b) lavoro notturno: quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere carattere sistematico salvo i casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni sono le seguenti:

Lavoro straordinario	16 %
» festivo	25 %
» notturno	30 %
» straord. festivo	35 %
» straord. notturno	45 %

Non si farà luogo a maggiorazione per lavoro notturno quando questo cada in *regolari turni* periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.

Art. 7.

COTTIMO

Nel caso di lavorazione a cottimo, la retribuzione da corrispondere al prestatore d'opera sarà convenuta in misura tale che al lavoratore sia assicurato un guadagno minimo superiore almeno del 10 % delle tariffe previste dal presente contratto. Il lavoratore ha diritto di partecipare al controllo del lavoro eseguito.

Art. 8.

LAVORO IN ZONE MALARICHE

Ai prestatori d'opera che lavorano in zone malariche verrà somministrato il chinino gratuitamente dal datore di lavoro. Dal 10 giugno al 30 settembre le tariffe previste dal presente contratto saranno maggiorate del 25 % a titolo di indennità malarica.

Art. 9.

Ai prestatori d'opera non può essere fatto obbligo di pernottamento nelle aziende site in zone dichiarate malariche.

Art. 10.

Ove il datore di lavoro non provveda a sue spese al trasporto dei lavoratori con mezzi idonei, il tempo necessario per recarsi dal centro abitato al posto di lavoro e viceversa, verrà compensato con il pagamento di un quarto d'ora di salario per ogni chilometro oltre i quattro.

Art. 11.

L'importo del viaggio di andata e ritorno dei lavoratori ingaggiati fuori residenza è a carico del datore di lavoro.

Ai lavoratori provenienti da altre province o da centri della provincia di Reggio Calabria distanti dal luogo di lavoro tanto per cui non è possibile rientrare la sera in residenza con i mezzi ordinari, il datore di lavoro deve fornire l'alloggio e il vitto oppure una indennità sostitutiva del vitto pari al 15 % del salario fermo restando per il datore di lavoro l'obbligo dell'alloggio.

Art. 12.

Ai prestatori d'opera di cui all'articolo precedente il datore di lavoro dovrà garantire un numero minimo di quindici giornate consecutive di lavoro.

In caso di interruzione di lavoro dovuta a causa di forza maggiore il lavoratore ha diritto alla corresponsione della mercede con l'obbligo del recupero nei giorni successivi.

Qualora la interruzione di cui sopra si dovesse protrarre oltre i due giorni non festivi e non vi fosse nessuna possibilità di recupero le parti potranno rescindere il rapporto.

Art. 13.

Ai braccianti agricoli è dovuto ogni settimana il riposo di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica. Il riposo può cadere in giorni diversi dalla domenica e può essere attuato mediante turni.

Art. 14.

Sono considerati i giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti:

1) il primo giorno dell'anno;

2) il giorno dell'Epifania;

3) il giorno della festa di San Giuseppe;

4) il 25 Aprile - Anniversario della Liberazione;

5) il giorno di lunedì dopo Pasqua;

6) il giorno dell'Ascensione;

7) il giorno del Corpus Domine;

8) il 1° Maggio Festa del Lavoro;

9) il 2 Giugno - Anniversario della fondazione della Repubblica;

10) il 29 Giugno - SS. Pietro e Paolo;

11) il 15 Agosto - Giorno dell'Assunzione della B. Vergine Maria;

12) il 1° Novembre - Ognissanti;

13) il 4 Novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;

14) l'8 Dicembre - Giorno dell'Immacolata Concezione;

15) il 25 Dicembre - Giorno di Natale;

16) il 26 Dicembre - S. Stefano;

17) la festa del Patrono del luogo.

Art. 15.

In caso di interruzione del lavoro per qualsiasi causa al lavoratore deve essere corrisposta una retribuzione oraria:

1) mezza giornata di paga qualora il lavoro è interrotto nelle ore antimeridiane:

2) una giornata intera se il lavoro è interrotto nelle ore pomeridiane.

Art. 16.

In caso di cessazione, trasformazione o trapasso di azienda, il rapporto di lavoro non si risolve ed il personale ad esso addetto conserva tutti i diritti nei confronti del nuovo proprietario a meno che — ferm. restando la continuità del rapporto — non sia avvenuta regolare liquidazione di ogni ragione di credito da parte dell'azienda cedente.

Art. 17.

Gli usi e le consuetudini locali in materia di somministrazioni alimentari debbono essere rispettati.

Nel caso di mancata corresponsione deve essere corrisposto al lavoratore l'equivalente in denaro, calcolato al prezzo del calmiere in vigore.

Art. 18.

Le retribuzioni devono essere corrisposte immediatamente alla fine del lavoro se questo è inferiore alla settimana; nella giornata di sabato ove questo si prolunghi oltre la settimana.

Art. 19.

Al lavoratore oltre la retribuzione compete una indennità in luogo delle festività nazionali e di quegli Istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari quali gratifica natalizia, ferie, ecc., di cui non può beneficiare il bracciante avventizio perchè propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Tale indennità verrà corrisposta mediante una maggiorazione del 6 per cento sulla paga di fatto percepita escluse le percentuali di aumento per lavoro straordinario, festivo, notturno o ad altro titolo.

Restano ferme le condizioni di miglior favore.

Art. 20.

TARIFFE SALARIALI

a) Agli effetti delle tariffe salariali per i braccianti avventizi la Provincia viene divisa in due zone e cioè:

1ª *zona*: comprende tutti i Comuni dell'ex circondario di Palmi;

2ª *zona*: comprende tutti i Comuni dell'ex circondario di Reggio e Locri.

b) Tariffe per lavoratori ordinari:

1ª *zona*: L. 600 al giorno per otto ore di lavoro:

2ª *zona*: L. 550 al giorno per otto ore di lavoro.

c) Tariffe per lavori speciali:

1ª *zona*: potatura e rimonda L. 700 al giorno per otto ore di lavoro;

— innesto viti e fruttiferi vari L. 750 al giorno per otto ore di lavoro;

— spurgo fossi L. 800 al giorno per otto ore di lavoro;

2ª *zona*: Potatura e rimonda L. 650 al giorno per otto ore di lavoro;

— innesto viti e fruttiferi vari L. 700 al giorno per otto ore di lavoro.

— spurgo fossi L. 750 al giorno per otto ore di lavoro.

Le tariffe salariali meno globali e cioè comprensive di paga base, contingenza e caropane.

Le presenti tariffe andranno in vigore dal 23 luglio c. a.

Art. 21.

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne e i ragazzi è determinata nel modo seguente:

Uomini (per unità piena uomo):

dai 18 ai 65 anni	100 %
» 17 » 18 »	80 %
» 16 » 17 »	75 %
» 15 » 16 »	60 %
» 14 » 15 »	50 %

Donne (per unità piena uomo):

dai 17 ai 55 anni	70 %
» 16 » 17 »	62 %
» 15 » 16 »	55 %
» 14 » 15 »	50 %

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 APRILE 1955, PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

L'anno 1955, addì 30 del mese di aprile in Reggio Calabria

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI di Reggio Calabria, rappresentata dal suo Presidente dott. *Domenico Genoese Zerbi* e dal vice Presidente dott. *Ugo Moscato,* assistiti dal Direttore dell'Unione dott. *Giuseppe Mancini*

e

l'UNIONE PROVINCIALE DELLA CONFEDERAZIONE SINDACALE ITALIANA DEI LAVORATORI (C.S.I.L.), rappresentata dal rag. *Casile Antonio;*

l'UNIONE *Provinciale* DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), rappresentata dal dott. *Armando Festa;*

la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE rappresentata dal signor *Catanzariti Franccsco,* presente il dott. *Adolfo Fiumanò* Segretario responsabile della Camera Confederale del Lavoro;

si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per i salariati fissi dell'agricoltura della Provincia di Reggio Calabria.

Art. 1.

DEFINIZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo fissa le norme da valere fra i datori di lavoro e i lavoratori aventi la qualifica di salariati fissi.

Il presente contratto è a tempo determinato e potrà essere disdettato da una delle parti contraenti con un preavviso di sei mesi prima della scadenza della annata agraria in corso. Il contratto anche se disdettato rimarrà in vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Art. 2.

DEFINIZIONE DEL SALARIATO FISSO E CLASSIFICAZIONI

Sono considerati salariati fissi agli effetti del presente contratto quei lavoratori assunti e vincolati con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore a un anno e la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa Azienda Agricola.

Il salariato fisso come sopra definito è compreso nelle seguenti categorie:

a) *Addetto alle colture*: è quel lavoratore adibito esclusivamente alle colture agrarie e non può essere adibito a mansioni diverse, fermo restando quanto previsto dall'art. 6.

b) *Bovaro o massaro*: ha la custodia e il governo dei buoi e degli attrezzi di lavoro. Guida il carro e lavora con l'aratro e le altre macchine. Cura la pulitura della stalla, il trasporto e il riordino del letame in concimaia, prepara la lettiera e il foraggio occorrente, l'abbeverata del bestiame in custodia ed attende a tutto il governo del bestiame stesso.

c) *Vaccaro o bovaro*: custodisce e cura i vaccini dell'azienda; esegue con essi tutti i lavori ordinari; ha in consegna gli attrezzi e guida il carro; è adibito alla pulizia della stalla, al trasporto e alla sistemazione del letame in concimaia, alla preparazione della lettiera e del foraggio ed attende al governo del bestiame. Cura la mungitura delle vacche a lui affidate.

d) *Pastore*: attende alla custodia, all'allevamento e al pascolo del bestiame ovino e caprino di proprietà del datore di lavoro ed è tenuto alla lavorazione dei prodotti e sottoprodotti del latte secondo le direttive del proprietario del gregge.

e) *Garzone*: è addetto ai lavori sussidiari della Azienda.

f) *Carrettiere o carrese*: esegue i trasporti per conto dell'Azienda aiutando il personale incaricato nel carico e nello scarico dei prodotti trasportati; ha la custodia e il Governo del bestiame affidatogli ed ha in consegna i carri e i finimenti; provvede al governo, alla pulizia, all'abbeverata e alla preparazione del foraggio.

g) *Guardiano di campi*: è addetto alla vigilanza del fondo e dei prodotti, gli possono essere affidate saltuariamente funzioni di sorveglianza sugli addetti alla lavorazione del fondo.

Si chiarisce che è considerato guardiano agli effetti dell'applicazione del presente contratto il lavoratore assunto con regolare contratto individuale per essere adibito alle sole mansioni di guardiano di cui al comma precedente e che esegue la sua prestazione ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la medesima azienda agricola e con l'orario di lavoro previsto dalla legge per i lavoratori addetti a mansioni di attesa e custodia.

h) *Autista di mezzi pesanti*: è addetto alla manutenzione e alla guida di autocarri e macchine agricole pesanti.

i) *Autista di mezzi leggeri*: è addetto alla manutenzione e alla guida di autovetture, motofurgoni, furgoncini e macchine agricole leggere.

l) *Casaro*: è addetto esclusivamente alla lavorazione del latte e derivati.

m) *Famigliò*: è addetto normalmente ai servizi domestici, eccezionalmente a lavori leggeri di campagna e convive di norma con la famiglia del datore di lavoro.

Art. 3.

ASSUNZIONI

Le assunzioni dei salariati fissi sono disciplinate dalle norme vigenti sul collocamento della mano di opera agricola.

Art. 4.

CONTRATTO INDIVIDUALE

Tra il datore di lavoro ed il salariato all'atto della assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui all'art. 7.

In tale contratto dovranno essere precisate la qualifica e le mansioni attribuite al salariato, la data di inizio del rapporto, e il salario spettante in base a quanto stabilito nel presente contratto.

Art. 5.

DURATA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE E MODALITÀ DELLE DISDETTE

La durata del contratto individuale è quella stabilita dagli articoli 1 e 3 della legge 15 agosto 1949, numero 533.

Alla scadenza, il contratto s'intende tacitamente rinnovato qualora non sia intervenuta disdetta da una all'altra parte almeno 4 mesi prima della scadenza stessa mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante registrazione sul libretto sindacale di lavoro controfirmata dalle parti.

Art. 6.

MANSIONI

Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.

Il datore di lavoro può in relazione alle esigenze dell'azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purchè esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.

Nel caso previsto dal comma precedente il salariato fisso ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta se è a lui più vantaggioso, nonchè ad acquisire la nuova qualifica quando ad essa attività venga stabilmente adibito.

Trascorso il periodo di mesi due il salariato è considerato stabilmente adibito alle nuove mansioni ed acquista la nuova qualifica.

Art. 7.

LIBRETTO SINDACALE DI LAVORO

Il datore di lavoro e il salariato hanno l'obbligo di ritirare il libretto sindacale che fa parte integrante del presente contratto, presso le rispettive organizzazioni sindacali.

Tale libretto deve essere compilato e tenuto costantemente aggiornato dal datore di lavoro.

Art. 8.

ATTREZZI DI LAVORO

Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.

Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l'indicazione dello stato d'uso.

Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.

Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 9.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova per i salariati fissi è stabilito in gg. 30 durante il quale è reciproca la facoltà di risoluzione col solo pagamento delle giornate effettivamente prestate nella misura prevista per la qualifica risultante dal contratto di assunzione.

Nel caso in cui il lavoratore fosse licenziato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli i mezzi di viaggio se residente in Comune diverso da quello in cui ha sede l'Azienda.

Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta il salariato si intenderà confermato in servizio e la sua anzianità decorrerà dal giorno della assunzione.

Art. 10.

DONNE E RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è stabilito come segue:

Mesi di gennaio, febbraio e dicembre, ore 7;

Mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre, ore 8;

Mesi di giugno, luglio, agosto, ore 9.

Per i salariati addetti al bestiame in considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni lo

orario normale di lavoro previsto per come sopra è determinato in via indiretta dalle mansioni eseguite e dalla dotazione di bestiame e comunque dovrà essere rispettata la media annua di otto ore giornaliere di effettivo lavoro.

Art. 12.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro di cui al precedente articolo;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato e di cui all'art. 14, nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta dal datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma dell'art. precedente.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione sono le seguenti:

lavoro straordinario	16 %
lavoro festivo	25 %
lavoro notturno	30 %
lavoro straordinario festivo	35 %
lavoro straordinario notturno festivo .	45 %

Non si fa luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura del salariato in base al presente contratto, mansioni che per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte.

Art. 13.

RIPOSO SETTIMANALE

Ai salariati fissi deve essere riconosciuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica, e qualora ciò non fosse possibile deve essere in ogni caso concesso il riposo compensativo nella misura di 24 ore consecutive entro i tre giorni successivi alla ricorrenza della domenica.

Art. 14.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) Il primo dell'anno;
2) Il giorno dell'Epifania;
3) Il giorno della festa di S. Giuseppe;
4) Il 25 aprile anniversario della Liberazione;
5) Il giorno di lunedì dopo Pasqua;
6) Il giorno dell'Ascensione;
7) Il giorno del Corpus Domini;
8) Il 1° maggio - Festa del Lavoro;
9) Il 2 giugno - Anniversario della Fondazione della Repubblica;
10) Il 29 giugno - SS. Pietro e Paolo;
11) Il 15 agosto - giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
12) Il 1° novembre - Ognissanti;
13) Il IV novembre - giorno della Unità Nazionale;
14) L'8 dicembre giorno dell'Immacolata Concezione;
15) Il 25 dicembre - giorno di Natale;
16) Il 26 dicembre - S. Stefano;
17) Festa del Patrono del luogo.

Art. 15.

RETRIBUZIONE

La retribuzione da corrispondere ai salariati fissi è la seguente:

Addetto alle colture	15.000
Bovaro o Massaro	17.000
Vaccaro o Massaro	18.000
Pastore	17.000
Carrettiere	18.000
Guardiano piccole e medie Aziende . . .	16.000
Guardiano grandi Aziende	20.000

La classifica delle aziende ai fini dell'applicazione delle tariffe per il guardiano sarà effettuata in base ai criteri stabiliti per la concessione dei contributi per i danni alluvionali.

Garzone - Saranno applicate, secondo l'età, le percentuali di riduzione di cui all'art. 16 del presente contratto, sulla paga media concordata di L. 15.000, mensili per l'addetto alle colture.

Casaro	23.000
Famiglio dai 18 ai 65 anni:	
a) se convivente col datore di lavoro .	9.000
b) non convivente col datore di lavoro .	14.000

Per il famiglio di età inferiore saranno applicate le percentuali di riduzione di cui all'art. 16 sulle paghe stabilite per il famiglio dai 18 ai 65 anni.

Autista di mezzi pesanti	25.000
Autista di mezzi leggeri	21.000

I salari di cui sopra, concordati in base alla norma n. 15 del Patto Nazionale, sono globali e cioè comprensivi di paga base e contingenza. Qualora il datore di lavoro corrisponda al salariato generi in natura, abitazione ecc. il valore degli stessi sarà defalcato dal salario in danaro. La valutazione sarà concordata tra le parti all'atto del contratto individuale e in mancanza sulla base dei prezzi correnti di mercato. Per i generi alimentari i prezzi si intendono all'ingrosso franco azienda produttore. Le variazioni di scala mobile che verranno a maturarsi dopo la entrata in vigore dei salari suddetti andranno in vigore dalla data di maturazione. Le tariffe di cui sopra andranno in vigore dal 1° maggio 1955.

Art. 16.

CLASSIFICAZIONE

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente:

UOMINI

dai 18 ai 65 anni compiuti 100%
dai 17 ai 18 anni compiuti 80% della unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti 75% della unità piena uomo
dai 15 ai 16 anni compiuti 60% della unità piena uomo
dai 14 ai 15 anni compiuti 50% della unità piena uomo

DONNE

dai 17 ai 55 anni compiuti 70% della unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti 62% della unità piena uomo
dai 15 ai 16 anni compiuti 55% della unità piena uomo
dai 14 ai 15 anni compiuti 50% della unità piena uomo

Art. 17.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai salariati fissi con contratto non inferiore ad un anno, al termine di ogni annata agraria spetta una indennità annuale a titolo di gratifica natalizia, pari all'importo di 16 giornate del salario globale composto della paga base, contingenza, generi in natura.

La gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro o di posticipata assunzione nel corso dell'annata, in relazione al periodo di servizio prestato.

Ferme restando le condizioni di maggior favore per i lavoratori, la gratifica natalizia assorbe fino alla concorrenza del suo ammontare ogni altra indennità a titolo analogo.

Art. 18.

MALATTIA E INFORTUNI

Il salariato fisso infortunato o di cui sia stata comprovata la malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 120 giorni. Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro, dietro corresponsione della indennità di anzianità, della gratifica natalizia nonchè della indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del contratto.

Durante il periodo per il quale viene conservato il posto, il salariato fisso continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del porcile, del pollaio che gli sono stati dati in uso.

Se il salariato coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione od a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato.

In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 19.

DIARIE

Ai salariati comandati fuori azienda e costretti a consumare i pasti o a pernottare spetta il rimborso di tutte le spese sostenute.

Art. 20.

FERIE

Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa Azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 8, ed, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Il datore di lavoro, nello stabilire l'epoca di godimento delle ferie dei dipendenti, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.

Art. 21.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonchè per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 22.

MATERNITÀ

Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 23.

PERMESSI STRAORDINARI

Il lavoratore che contragga matrimonio ha diritto ad un congedo di giorni sette retribuito durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio. Ha altresì diritto ad un permesso di giorni due in caso di decesso di parenti di primo grado senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro.

Detti permessi sono indipendenti dalle ferie.

Rimangono ferme le condizioni di maggior favore per i lavoratori.

Art. 24.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato dal cessante.

Art. 25.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori per quanto attiene al rapporto di lavoro dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro

ordinato; i rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi e il loro datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:

1) Richiamo e diffida da registrare nel libretto di lavoro nel caso in cui il lavoratore, senza giustificato motivo, ritardi l'inizio del lavoro o ne anticipi la cessazione, per un massimo di un'ora dell'orario prescritto per l'inizio o la cessazione.

2) Multa fino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:

a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio o ne anticipi la cessazione per un tempo superiore a quello di cui al precedente n. 1.

b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;

c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.

3) Multa pari all'importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva o di maggiore gravità delle mancanze di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

4) Licenziamento immediato senza preavviso e con la sola corresponsione delle indennità di anzianità maturate;

a) in caso di assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi;

b) recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alle punizioni previste al n. 3;

5) Licenziamento in tronco senza preavviso nè indennità nei seguenti casi;

a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o un suo rappresentante nell'azienda;

b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;

c) risse o condanne penali per reati comuni;

d) in tutti gli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

6) L'importo delle multe che risulterà accreditato presso l'Unione Provinciale degli Agricoltori alla fine di ogni annata agraria dovrà essere ripartito in quote uguali fra gli istituti di assistenza riconosciuti dallo Stato.

Art. 26.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del rapporto è dovuta al salariato fisso una indennità pari a 5 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato nella azienda, salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto o colpa del lavoratore stesso.

La retribuzione da prendersi a base per la determinazione della indennità di anzianità è quella ultima cui il salariato ha diritto alla data della cessazione del rapporto.

Decorso il primo anno di servizio la liquidazione della detta indennità deve computarsi, per dodicesimi, anche per le eventuali frazioni di anno.

La indennità sopra stabilita sarà corrisposta per il servizio prestato a decorrere dall'annata agraria in corso alla data della firma del presente patto.

Per il servizio prestato anteriormente a tale annata valgono le disposizioni previste in merito a detta indennità nei contratti collettivi provinciali preesistenti ed in mancanza di disposizioni o di contratto, le norme di legge.

In caso di morte del salariato la indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto in base all'articolo 2122 del Codice civile. Ove il salariato deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione la sua famiglia continuerà nell'uso di essa — o di altra corrispondente — come degli eventuali annesi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di mesi 4.

Qualora lo stesso salariato avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione od a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.

Restano ferme le clausole di maggior favore.

Art. 27.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungono direttamente l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

La organizzazione alla quale viene presentata la denuncia di controversia deve trasmettere entro 15 giorni all'altra organizzazione copia della denuncia che deve contenere tutti gli elementi atti a dare cognizioni dettagliate e precise.

L'organizzazione che ha ricevuto la vertenza convocherà entro i successivi 15 giorni le parti per esperire il tentativo di bonario componimento.

Dall'esito di tale tentativo sarà redatto apposito verbale.

Art. 28.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione e interpretazione del presente contratto collettivo di lavoro debbono essere esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 29.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le condizioni di miglior favore restano invariate.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 12 LUGLIO 1957, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Addì 12 luglio 1957, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro di Reggio Calabria, alla presenza del Vice Direttore, avv. *Francesco Montera*, assistito dal Capo Servizio per i rapporti di lavoro dott. *Gildo Dieni*, si sono riuniti i signori:

avv. *Giuseppe Mancini*, Direttore della UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, in rappresentanza della Unione stessa;

comm. *Claudio Gatti*, in rappresentanza della FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI;

sig. *Saverio Alvaro* e sig. *Francesco Catanzariti*, in rappresentanza della FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE, assistiti dal dott. *Adolfo Fiumanò*, Segretario Responsabile della Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria;

dott. *Antonio La Ficara*, in rappresentanza della FISBA della C.I.S.L.;

sig. *Antonio Casile*, in rappresentanza della C.S.I.L.;

per operare il trasferimento nel Contratto Provinciale Collettivo di Lavoro per i braccianti agricoli avventizi delle norme del Patto Nazionale del 15 febbraio 1957.

Dopo ampia discussione, dopo aver rilevato che le norme contrattuali sancite nel patto Nazionale sono già contenute nel contratto integrativo Provinciale in vigore, le parti stabiliscono di procedere giusto quanto previsto dalla norma n. 8 del Patto Nazionale, alla scomposizione della retribuzione, la quale viene determinata nel modo seguente:

ZONA TIRRENICA

Bracciante agricolo:

		Ora
paga base e contingenza	L.	90,40
terzo elemento	»	10,49
Totale	L.	105,89

ZONA JONICA

Bracciante agricolo:

		Ora
paga base e contingenza	L.	90,40
terzo elemento	»	9,94
Totale	L.	100,34

Per i lavoratori qualificati e specializzati saranno applicati gli scatti percentuali conseguenziali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 AGOSTO 1958, PER L'ADEGUAMENTO DEI SALARI DEI LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Il giorno 2 agosto 1958, presso la sede dell'Associazione Provinciale degli agricoltori si sono riuniti:

il dott. *Giuseppe Mancini*, Direttore dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI;

il sig. *Casile Antonio* in rappresentanza della C.S.I.L. e della U.I.L.;

il sig. *Alvaro Saverio* Segretario della FEDERBRACCIANTI (C.G.I.L.);

il sig. *Tralongo Antonio* in rappresentanza della F.I.S.B.A. (C.I.S.L.).

I convenuti, presa visione dell'ultimo verbale della commissione Interconfederale Paritetica per la scala mobile in agricoltura, col quale si stabilisce di apportare ai salari agricoli una variazione, in aumento di punti 3,52, fissano i nuovi minimi salariali da corrispondersi ai lavoratori agricoli della provincia di Reggio Calabria a partire dal 1° agosto 1958:

Braccianti

	1ª zona paga oraria L.	2ª zona paga oraria L.
Paga-base e contingenza	101,87	96,87
3° elemento	11,20	10,65
Totale	113,07	107,52

Potatori

	1ª zona paga oraria L.	2ª zona paga oraria L.
Paga-base e contingenza	118,84	114,48
3° elemento	13,07	12,59
Totale	131,91	127,07

Innestatori

	1ª zona paga oraria L.	2ª zona paga oraria L.
Paga-base e contingenza	127,33	123,28
3° elemento	14,00	13,56
Totale	141,33	136,84

Spurgo fossi

	1ª zona paga oraria L.	2ª zona paga oraria L.
Paga-base e contingenza	135,82	131,74
3° elemento	14,94	14,49
Totale	150,76	146,23

Salariati fissi

	Mensile L.
Addetto alle colture	17.827
Bovaro o Massaro	20.203
Vaccaro o Massaro	21.392
Pastore	20.203
Carrettiere	21.392
Guardiano piccola azienda	19.013
Guardiano medie e grandi aziende	23.768
Casaro	27.343
Autisti mezzi pesanti	29.700
Autisti mezzi leggeri	24.957
Famiglie non conviventi	16.827
Famiglie conviventi	10.719

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 13 AGOSTO 1959, PER LE LAVORATRICI ADDETTE ALLA RACCOLTA DEL GELSOMINO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Addì 13 agosto 1959, nella sede dell'Ufficio regionale del Lavoro, alla presenza del dott. *Ermete Brancacci,* Direttore dell'Ufficio medesimo, assistito dal dottor *Gildo Dieni,* Capo Servizio per i rapporti di lavoro;

tra

l'Associazione Provinciale Agricoltori, rappresentata agli effetti del presente contratto dall'avv. *Ugo Moscato* Vice Presidente, e dell'avv. *Giuseppe Mancini,* Direttore della stessa;

e

la C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Saverio Alvaro* Segretario della Federbraccianti, asssistito dal sig. *Francesco Catanzariti,* sig. *Giuseppe Diano,* sig. *Attilio Pizzarello* sig.na *Angela Sergi;*

la C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Giovanni Lazzeri* sig. *Nicola Cocicchio* e dott. *Salvatore Falcone;*

l'U.I.L., rappresentata dal sig. *Corso Mottola;*
si è stipulato il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro per le raccoglitrici di gelsomino da valere nella campagna di raccolta 1959.

Art. 1.

RICHIESTA E ASSUNZIONE DI MANO D'OPERA

L'assunzione della mano d'opera addetta alla raccolta del gelsomino deve avvenire tramite gli uffici di collocamento a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

TRASPORTI LAVORATRICI

Il datore di lavoro ha facoltà di provvedere con mezzi propri al trasporto della mano d'opera dal comune di residenza al posto di lavoro.

I mezzi devono essere autorizzati per il trasporto di persone. Ove il datore di lavoro non provveda direttamente al trasporto, il tempo necessario per recarsi dalla residenza al posto di lavoro verrà compensato alla raccoglitrice con la corresponsione di una indennità di L. 25 per ogni chilometro percorso oltre i quattro.

Art. 3.

ASSUNZIONI FANCIULLI

Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 4.

GRAVIDANZA E PUERPERIO

In caso di gravidanza o puerperio si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 5.

RETRIBUZIONE

Ad ogni raccoglitrice sarà corrisposta la somma di L. 195 per ogni chilogrammo di gelsomino raccolto in normali condizioni di umidità. La tariffa è da considerarsi globale.

Art. 6.

INDENNITÀ DI CAROPANE

Alle lavoratrici aventi diritto e riconosciute « capofamiglia » agli effetti degli assegni familiari sarà corrisposta la indennità di caropane nella misura prevista dalla legge in vigore.

Art. 7.

PAGAMENTO SALARIO

Il pagamento delle retribuzioni sarà effettuato, di norma, al termine di ogni quindicina.

Art. 8.

TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE

Per quanto non contemplato valgono le norme di legge.

Le condizioni di miglior favore rimangono invariate.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 886.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952, per la scala mobile dei salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi;

Visti, per la Toscana:

— il contratto collettivo 27 giugno 1947, per gli operai agricoli, stipulato tra la Federazione delle Associazioni degli Agricoltori della Toscana ed il Comitato di Coordinamento della Confederterra della Toscana;

— l'accordo collettivo 18 marzo 1957, per la determinazione della nuova indennità speciale agli operai agricoli avventizi, stipulato tra la Federazione Toscana degli Agricoltori e la Federbraccianti Regionale della Toscana, la C.I.S.L. — Settore Terra, la U.I.L. — Settore Terra;

— il contratto collettivo 27 maggio 1957, per gli operai agricoli avventizi, stipulato tra le Unioni Provinciali Agricoltori, le Federazioni Provinciali Coltivatori Diretti e le Federazioni Provinciali Braccianti e Salariati Agricoli — C.G.I.L. —, le Federazioni Provinciali Salariati e Braccianti Agricoli — C.I.S.L. —, l'Unione Italiana del Lavoro, la C.I.S.N.A.L. - Terra;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 e n. 11 della provincia di Firenze, in data 15 luglio e 24 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati per la Toscana: il contratto collettivo 27 giugno 1947, per gli operai agricoli, l'accordo collettivo 18 marzo 1957, per la determinazione della nuova indennità speciale agli operai agricoli avventizi, il contratto collettivo 27 maggio 1957, per gli operai agricoli avventizi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole della Toscana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 50. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO 27 GIUGNO 1947, PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA TOSCANA

Il giorno 27 giugno 1947,

tra

il dott. *Tito Pestellini,* Presidente della FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI AGRICOLTORI della Toscana

e

il sig. *Ledo Tremolanti,* Segretario Regionale del COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE CONFEDERTERRA della Toscana,

è stato sottoscritto il presente contratto normativo regionale per gli operai agricoli della Toscana discusso e definito dalle Commissioni incaricate composte:

per la FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI AGRICOLTORI della Toscana da: dott. *Giovanni Lachi* (provincia di Arezzo), ing. *Giuliano Gondi* (provincia di Grosseto), dott. *Ettore Mannucci* (provincia di Livorno), dott. *Francesco Giordani* (provincia di Firenze), avv. *Luigi Pardocchi* (provincia di Lucca), avv. *Alberto Guidi* (provincia di Pisa), dott. *Carlo Baccioni* (provincia di Pistoia), cav. *Giulio Straccali* (provincia di Siena), assistiti dal Segretario della Federazione medesima dott. *Roberto Zileri;*

e per le CONFEDERTERRA PROVINCIALI della Toscana dai sigg. *Tremolanti Ledo - Ferri Carlo - Ristori Pietro - Orlandini Ottorino - Alderighi Egisto - Andreini Francesco - Abati Giovanni.*

Art. 1.

CATEGORIE

In rapporto al vincolo della durata del contratto di lavoro, gli operai agricoli si distinguono in « avventizi », « fissi » e « salariati ».

Sono « avventizi » i lavoratori manuali assunti giornalmente senza alcun vincolo di durata e retribuiti con paga oraria giornaliera. Questi lavoratori si distinguono in operai addetti ai lavori ordinari, operai addetti ai lavori stagionali ed in operai addetti ai lavori speciali (le relative qualifiche saranno fissate provincialmente).

Sono « fissi » i lavoratori retribuiti con paga oraria giornaliera corrisposta anche settimanalmente o quindicinalmente ai quali viene garantita dal conduttore la continuità del lavoro per tutto l'anno, compatibilmente con l'andamento stagionale, secondo i bisogni della azienda.

Da parte sua il lavoratore garantisce all'azienda la sua prestazione per tutto l'anno compatibilmente con l'andamento stagionale.

Questi lavoratori si distinguono in operai addetti ai lavori ordinari ed in operai addetti ai lavori speciali (le relative qualifiche saranno stabilite provincialmente).

Sono « salariati » i lavoratori retribuiti con salario mensile i quali, per le loro speciali mansioni, non hanno un prescritto orario di lavoro nelle 24 ore, fermo restando quanto disposto dall'art. 7.

Tanto la qualifica di operaio fisso quanto quella di salariato, dovrà risultare da apposito contratto individuale, di cui all'art. 3.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio del lavoratore fisso o salariato viene fatta attraverso un periodo di prova, la cui durata massima è fissata rispettivamente in giorni 30 per i fissi ed in giorni 60 per i salariati. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di sciogliere in qualunque momento il contratto senza alcun preavviso.

Il lavoratore che, entro il termine del periodo di prova, non venga confermato dal datore di lavoro o non intenda, per sua volontà, rimanere in servizio, avrà diritto alla corresponsione del solo compenso per i giorni di lavoro compiuti in base alla retribuzione prevista per la categoria in cui si sarà inteso qualificarlo. Qualora nel suddetto periodo di prova l'operaio non abbia goduto dei benefici propri della categoria stessa, avrà diritto alla corresponsione fissata per la categoria avventizi.

Ultimato il periodo di prova, si passerà alla conferma dell'assunzione e conseguente stipulazione del regolare contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dall'art. 3.

Art. 3.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Tra il datore di lavoro ed i lavoratori fissi e salariati dovrà essere redatto, all'atto della conferma della assunzione, un contratto individuale da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo allegato al presente contratto collettivo.

L'anno contrattuale avrà decorrenza e termine come l'annata colonica in ogni singola provincia.

Art. 4.

ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI

Per le assicurazioni e previdenze sociali: invalidità e vecchiaia, tubercolosi, nuzialità e natalità, malattie, infortuni, assegni familiari ecc., valgono le norme di legge e quanto stabilito nel presente contratto.

Art. 5.

RETRIBUZIONE DEL LAVORO IN RELAZIONE ALL'ETÀ E AL SESSO

Per quanto si riferisce alla retribuzione del lavoro in relazione ai limiti di età e al sesso, valgono le norme seguenti:

1) UOMINI:

dal 14° al 16° anno 50% della paga complessiva adulti, più l'indennità di carovita secondo il D. L. 2 novembre 1944, n. 303;

dal 16° al 18° anno: 75% della paga complessiva adulti, più l'indennità di carovita come sopra.

2) DONNE:

dal 14° al 17° anno: 45% della paga complessiva adulti, più l'indennità di carovita secondo le disposizioni di legge;

dal 17° al 60° 70% della paga complessiva adulti, più l'indennità di carovita come sopra;

per le donne capo famiglia: 75% della paga complessiva adulti, più l'indennità di carovita come sopra.

Per paga complessiva si intende la retribuzione vigente escluso il carovita di legge e l'assegno familiare di L. 10 eventualmente corrisposto.

Art. 6.

TARIFFE

Le tariffe salariali saranno discusse e concordate provincialmente, ma con criteri di correlazione regionale.

In conseguenza anche i termini di disdetta saranno comuni per tutte le Provincie e la disdetta sarà notificata dalle Organizzazioni Sindacali Regionali, salvo casi particolari la cui valutazione preventiva è riservata all'accordo fra le Organizzazioni Regionali stesse.

La disdetta dovrà essere notificata dall'una all'altra parte con lettera raccomandata.

Entro e non oltre 7 giorni dalla data di notifica della disdetta, i rappresentanti le due Organizzazioni Provinciali si riuniranno per esaminare le proposte.

Le eventuali modifiche tariffarie entreranno in vigore un mese dopo la data della disdetta. Per la scelta di questa data si terrà conto dell'opportunità che l'eventuale variazione delle tariffe coincida sempre con il primo giorno del mese.

Per gli operai avventizi, in quanto per essi si rende praticamente difficile la corresponsione ripartita nei periodi discontinui di lavoro dei benefici goduti dagli operai salariati e fissi di cui al presente contratto e cioè: ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento, permessi straordinari, assicurazione di lavoro, generi in natura e quant' altro, viene stabilita una maggiorazione fissa da applicarsi alla paga concordata per gli operai fissi, pari al 30% (vedi art. 19).

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

La durata media normale del lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le necessità delle singole aziende.

La durata dell'orario normale di lavoro tenute presenti le disposizioni del R. D. 10 settembre 1943, n. 1956, nei vari mesi dell'anno, è stabilita nel modo seguente:

novembre, dicembre, gennaio . . . . . ore 7

febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre . . . . » 8

giugno, luglio, agosto . . . . » 9

In considerazione che i lavori di cura, di custodia, di governo e di allevamento del bestiame sono discontinui, l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti disposizioni di legge, verrà determinato in accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore, compatibilmente con le esigenze zootecniche aziendali.

Nel caso in cui tra il datore di lavoro e l'operaio venga concordato di dare luogo al recupero delle ore perdute a causa di intemperie o cause di forza maggiore, viene stabilito che il recupero stesso venga effettuato entro e non oltre i 20 giorni lavorativi successivi a quello in cui l'operaio riprende il lavoro.

Art. 8.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Le ore di lavoro straordinario — intendendosi per tali quelle effettuate oltre l'orario normale — saranno compensate con una percentuale di maggiorazione del 20% sulla retribuzione complessiva ragguagliata ad ora (vedi articolo 19).

Le ore di lavoro straordinario non potranno comunque eccedere i limiti di legge e cioè: le 2 ore giornaliere e le 12 ore settimanali.

Sono considerati festivi i giorni di domenica, quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, oltre alla festa del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.

Il lavoro festivo ed il lavoro notturno — intendendosi per tale quello che va dalle ore 21 alle ore 6 solari — sarà retribuito con una maggiorazione del 40% sulla retribuzione complessiva ragguagliata ad ora.

Per il lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni, e per il lavoro domenicale, quando venga concesso il riposo compensativo, si farà luogo invece ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione complessiva ragguagliata ad ora.

Le maggiorazioni di cui sopra si assommano quando il lavoro è: straordinario e festivo, straordinario e notturno, festivo e notturno (vedi art. 19).

Le suddette disposizioni prescindono da quelle di migliori condizioni che fossero state già convenute per concordato fra le Organizzazioni Sindacali Provinciali o applicate di fatto per azienda, condizioni che restano inalterate.

Art. 9.

RIPOSO SETTIMANALE E DOMENICALE

Ai lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Nei casi in cui gli operai addetti al bestiame non potessero godere del riposo settimanale di 24 ore consecutive, il datore di lavoro cercherà di ridurre al minimo le ore lavorative nei giorni di domenica.

Art. 10.

OPERAI ANZIANI E PENSIONATI

Per gli operai che abbiano raggiunto il 65° anno di età, le tariffe salariali vigenti saranno ridotte del 20%.

Oltre i 70 anni di età, la paga sarà concordata in misura ridotta direttamente fra le parti.

Il rapporto di lavoro con gli operai pensionati potrà essere risolto in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità di licenziamento, essendo stata effettuata la regolare liquidazione al compiersi del 65° anno.

Art. 11.

GENERI IN NATURA

Qualora i lavoratori salariati o fissi ne facciano richiesta per il loro fabbisogno familiare, le aziende sono tenute a fornire i generi di prima necessità prodotti, entro i limiti delle disponibilità aziendali, ai prezzi correnti di mercato all'ingrosso franco azienda.

Art. 12.

COTTIMO

Quando il lavoratore sia retribuito a cottimo, le relative tariffe dovranno essere determinate in modo che al lavoratore laborioso di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno non inferiore al 15% oltre la paga globale.

L'accordo relativo deve intervenire direttamente fra il conduttore o il suo rappresentante nell'azienda, ed il lavoratore.

Quando la liquidazione del cottimo sia fatta a periodi più lunghi della quindicina, saranno corrisposti adeguati acconti settimanali.

Art. 13.

SERVIZIO DI LEVA MILITARE E RICHIAMO ALLE ARMI

Per quanto riguarda il servizio di leva militare ed il richiamo alle armi, valgono le disposizioni di legge.

Art. 14.

MALATTIE ED INFORTUNI

Il lavoratore fisso e salariato infortunato, o di cui sia stata comprovata la malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi, trascorso il quale e perdurando l'infermità, è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto dietro corresponsione della sola indennità di licenziamento maturata a quella data ed ai sensi dell'art. 17.

Durante il periodo per il quale viene conservato il posto, il lavoratore fisso e salariato ha diritto ad usufruire della casa, dell'orto, del porcile e del pollaio che eventualmente gli fossero stati dati in uso.

Rimane salva per il lavoratore la facoltà di un possibile recupero nei limiti delle disposizioni di legge e secondo quanto stabilito nell'art. 7 del presente contratto.

Il trattamento economico in caso di malattia è a totale carico dell'Istituto di Assistenza Malattia ai lavoratori.

In caso di ricovero ospedaliero, l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 15.

FERIE RETRIBUITE - FESTIVITÀ NAZIONALI GRATIFICA NATALIZIA

Ai lavoratori fissi e salariati, che abbiano compiuto un anno di servizio presso la stessa azienda, spetta — a decorrere dal giorno di assunzione — un periodo di ferie annuali retribuite di giorni 8 (*vedi art.* 19).

Resta in facoltà del datore di lavoro di fissare l'epoca delle ferie in modo che non sia intralciato il regolare andamento di lavoro nell'azienda.

Salvo che accordi confederali o disposizioni di legge stabiliscano differentemente, vengono riconosciute le seguenti festività nazionali: 25 aprile, 1° maggio, 8 maggio, 2 giugno e 4 novembre.

Ai lavoratori fissi e salariati che abbiano compiuto un anno di servizio presso la stessa azienda, sarà corrisposta una gratifica natalizia pari a 17 giornate di paga calcolate sulla media retribuzione giornaliera dell'anno, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 19.

Art. 16.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

Il rapporto di lavoro dei lavoratori fissi e salariati assunti e vincolati per la durata di un anno, si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, qualora non disdettato da una delle parti.

La disdetta dovrà aver luogo a mezzo di cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno ed essere notificata con 2 mesi di preavviso per gli operai fissi e 3 mesi per i salariati, prima della scadenza dell'annata colonica.

Il datore di lavoro ha diritto di esonerare il lavoratore disdettato da ogni prestazione d'opera durante il periodo di preavviso, previa corresponsione di salario per detto periodo, se si tratta di salariati; di un numero di giornate pari a 10 per ogni mese nell'inverno, 15 per ogni mese nell'autunno o primavera, e di 20 giornate per ogni mese nell'estate, se si tratta di operai fissi.

Art. 17.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In caso di licenziamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 3°, ai lavoratori fissi e salariati che abbiano compiuto almeno un anno di servizio presso la stessa azienda, spetta un'indennità di licenziamento. indennità viene calcolata come segue:

— per ogni anno di servizio prestato e con anzianità massima uguale a quella stabilita dal precedente contratto (ottobre 1922) e fino al 31 gennaio 1944: giornate 3 per ogni anno (vedi art. 19);

— a far tempo da tale data, l'indennità di licenziamento è fissata in 7 giornate annue (vedi art. 19) riferita all'ultima paga goduta.

In caso di morte del lavoratore l'indennità di licenziamento dovrà essere liquidata agli eredi.

In caso di morte del lavoratore alloggiato a carico dell'azienda, la famiglia ha diritto all'uso dell'abitazione occupata, o di altra corrispondente, per un periodo di sei mesi dalla data del decesso.

Art. 18.

PERMESSO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI MATRIMONIO, GRAVIDANZA O PUERPERIO

Allorquando i lavoratori fissi o salariati contraggono matrimonio, hanno diritto al permesso straordinario di giorni 7 durante il quale i lavoratori saranno considerati ad ogni effetto in attività di servizio.

L'operaia, in caso di gravidanza o di puerperio, avrà diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo di 6 mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio con diritto a retribuzione per i soli primi 15 giorni.

Tali permessi sono indipendenti dalle ferie previste dall'art. 15.

Art. 19.

PAGA DI RIFERIMENTO

Agli effetti del computo dell'indennità di licenziamento, del cottimo, del lavoro straordinario, festivo e notturno, delle ferie, della gratifica natalizia, del permesso straordinario in occasione di matrimonio, gravidanza e puerperio, la paga da prendersi per base di riferimento sarà la retribuzione complessiva vigente, escluso il carovita di legge e l'assegno familiare di L. 10 eventualmente corrisposto.

Art. 20.

ATTREZZI

Gli attrezzi od utensili da lavoro sono forniti secondo le consuetudini e gli accordi locali dal datore di lavoro o dal lavoratore.

Nel caso che siano forniti dal lavoratore, gli sarà corrisposto a titolo di contributo al consumo degli stessi, un compenso forfettario, da concordarsi provincialmente.

Art. 21.

DISCIPLINA

Tutti i lavoratori nei rapporti attinenti al servizio dipendono dal conduttore, o da chi lo rappresenta nella azienda, e dai rispettivi capi immediati; essi pertanto dovranno attenersi alle disposizioni loro impartite ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.

Art. 22.

NORME DISCIPLINARI

I rapporti fra i lavoratori e il datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati alla reciproca fiducia e rispetto e tali da assicurare l'ordine e la disciplina nell'azienda.

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:

1) con la multa fino ad un massimo di due ore di salario:

a) nel caso in cui senza un giustificato motivo, l'operaio si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) nel caso in cui per negligenza, l'operaio arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;

c) nel caso in cui l'operaio si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;

2) con una multa pari all'importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva e di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1°.

Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, saranno devolute a beneficenza:

3) con il licenziamento senza preavviso nè indennità nei seguenti casi:

a) insubordinazione grave non provocata verso il datore di lavoro o un suo rappresentante nell'azienda;

b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;

c) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi:

d) recidiva per le mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste al paragrafo 2°;

e) condanne penali per reati comuni;

f) in tutti gli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Contro i provvedimenti di cui sopra è ammesso ricorso alle Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

La richiesta per il tentativo di conciliazione, per essere valida, dovrà essere presentata dall'una all'altra Organizzazione Sindacale entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento.

Art. 23.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso o cessione di azienda non risolve il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto, conserva i suoi diritti anche per quanto concerne crediti di lavoro, nei confronti del nuovo titolare, qualora non sia già stato liquidato dal precedente datore di lavoro.

Art. 24.

CONTROVERSIE

Per le controversie di carattere individuale e collettivo dipendenti dall'interpretazione del presente contratto, decideranno le Organizzazioni competenti.

Art. 25.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà vigore dal 1° agosto 1947 al 31 gennaio 1950.

Il contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, qualora non venga disdettato da una delle Organizzazioni contraenti con 3 mesi di preavviso.

Art. 26.

NORME TRANSITORIE DI ATTUAZIONE

Alla data del 1° luglio 1947 si intendono disdettati gli accordi salariali in atto nelle singole provincie che dovranno essere riveduti e concordati provincialmente per avere vigore dal 1° agosto 1947, data di applicazione del presente contratto.

Fermi restando i termini suddetti, le aziende agricole avranno tempo per regolarizzare i rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti in conformità delle norme contenute nel presente contratto sino al 31 ottobre 1947.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO 18 MARZO 1957, PER LA DETERMINAZIONE DELLA NUOVA INDENNITÀ SPECIALE DOVUTA AGLI OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA TOSCANA

Il giorno 18 marzo 1957, in Firenze;

tra

le sottoscritte rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli della Regione Toscana:

preso atto di quanto previsto dalle Norme n. 8, 18 e dal relativo impegno a verbale del Patto Nazionale di lavoro per i braccianti avventizi 15 febbraio 1957;

si è convenuto quanto segue:

1) l'indennità speciale facente parte quale Terzo elemento della retribuzione giornaliera per gli operai avventizi, viene elevata all'11% dell'ammontare congiunto della paga base e della indennità di contingenza;

2) la decorrenza per la corresponsione della indennità speciale nella misura dell'11% è fissata dal 15 marzo 1957;

3) le Organizzazioni Sindacali provinciali interessate provvederanno alla opportuna variazione della tabella paga riguardante la categoria degli avventizi, con l'aggiornamento della indennità speciale di cui al punto 1°).

Federazione Toscana degli Agricoltori
Federbraccianti Regionali della Toscana
(Comitato di Coordinamento)
C.I.S.L. - Settore Terra - Liberbraccianti
(Coordinamento regionale)
U.I.L. - Settore Terra

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO 27 MAGGIO 1957, PER GLI OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA TOSCANA

Il giorno 27 maggio 1957, nella Sede dell'Unione Agricoltori della Provincia di Firenze,

tra

le UNIONI PROVINCIALI AGRICOLTORI di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, rappresentate rispettivamente da:

c.te *Augusto A. Contini Bonacossi,* Presidente Unione Firenze; *Papalini* dott. *Francesco,* Presidente Unione Arezzo; *Tonissi Bartolini* ing. *Felici,* Presidente Unione Grosseto; *Millo di Casalgiate* c.te dottor *Eugenio,* Presidente Unione Livorno; *Montauti* avv. *Gaetano,* Presidente Unione Lucca; *Malvani* colonnello *Mario,* Presidente Unione Massa-Carrara; *Sanminiatelli* c.te dott. *Orazio,* Presidente Unione Pisa; *Torrigiani* dott. *Vanni,* Presidente Unione Pistoia; *Piccolomini* c.te dott. *Gerolamo,* Presidente Unione Siena; assistiti dai rispettivi Direttori:

Ghelardoni dott. *Roberto,* Direttore Unione Firenze; *Lachi* dott. *Giovanni,* Direttore Unione Arezzo; *Salusti* rag. *Eraldo,* Direttore Unione Grosseto; *Mannucci* dott. *Ettore,* Direttore Unione Livorno; *Parducci* dott. *Claudio,* Direttore Unione Lucca; *Gigli Giuseppe,* Direttore Unione Massa-Carrara; *Bonomi* dott. *Aldo,* Direttore Unione Pisa; *Cocco* dott. *Aldo,* Direttore Unione Pistoia; *Bianciardi* geom. *Ferdinando,* Direttore Unione Siena;

le FEDERAZIONI PROVINCIALI COLTIVATORI DIRETTI delle predette Provincie, rappresentate rispettivamente da: *Visocchi* prof. *Vincenzo,* Presidente Federazione Firenze; *Bucciarelli Ducci* on. dott. *Brunetto,* Presidente Federazione Arezzo; *Scolari Anastasio,* Presidente Federazione Grosseto; *Pietropolli* rag. *Sergio,* Delegato Confederale Federazione Livorno; *Angeli Michele,* Presidente Federazione Lucca; *Negrari* on. *Andrea,* Presidente Federazione Massa-Carrara; *Tornar* dott. *Federigo,* Presidente Federazione Pisa; *Braccesi* on. senatore *Giorgio,* Presidente Federazione Pistoia; *Querci* avv. *Carlo*; Presidente Federazione Siena;

assistiti dai Direttori:

Ercolini Enzo, Direttore Federazione Firenze; *Meliciani* cav. *Santi,* Direttore Federazione Arezzo; *Lorenzi Aldo,* Direttore Federazione Grosseto; *Pelloni* gr. uff. *Mario,* Direttore Federazione Lucca; *Moschini* geometra *Giovanni,* Direttore Federazione Massa-Carrara; *Fuzzati* cav. *Delelmo,* Direttore Federazione Pisa; *Tagliarini Arturo,* Direttore Federazione Pistoia; *Ortolani* cav. *Sereno,* Direttore Federazione Siena;

e

le FEDERAZIONI PROVINCIALI BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI delle Provincie di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, rappresentate rispettivamente da:

Focardi Gino per la Federbraccianti di Firenze; *Boschi Gilberto* per la Federbraccianti di Arezzo; *Parlanti Giovanni* per la Federbraccianti di Grosseto; *Marzi Vinicio* per la Federbraccianti di Livorno; *Macchiarini Mario* per la Federbraccianti di Lucca; *Paolini Romolo* per la Federbraccianti di Massa-Carrara; *Simoncini Natale* per la Federbraccianti di Pisa; *Meoni Guido* per la Federbraccianti di Pistoia; *Nucci Armando* per la Federbraccianti di Siena;

presente il sig. *Bertoletti Gino,* responsabile della Segreteria Regionale per la Toscana della C.G.I.L.;

le FEDERAZIONI PROVINCIALI SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI (C.I.S.L.) delle predette Provincie, rappresentate dai signori: *Romei Carlo; Barsanti Dino; Zaccagnini Jacopo;*

la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) delle Provincie suddette, rappresentata dal sig. *Mattei Giuseppe,* Delegato Regionale della U.I.L. Terra;

visto il Patto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Braccianti agricoli avventizi stipulato in Roma il 15 febbraio 1957 fra la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti, la Federazione Nazionale Braccianti e salariati agricoli e la Federazione Italiana Salariati Braccianti agricoli e Maestranze Specializzate (F.I.S.B.A.) aderente alla C.I.S.L., l'Unione Italiana del Lavoro, l'Unione Italiana Lavoratori della Terra, il Sindacato Nazionale Salariati e Braccianti della U.I.L. Terra;

si è stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per gli operai agricoli avventizi da valere per le Provincie di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

Il giorno 27 maggio 1957, nella Sede dell'Unione Agricoltori della Provincia di Firenze,

t r a

le Unioni Provinciali Agricoltori di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, rappresentate rispettivamente da:

c.te *Augusto A. Contini Bonacossi,* Presidente Unione Firenze; *Papalini* dott. *Francesco,* Presidente Unione Arezzo; *Tonissi Bartolini* ing. *Felici,* Presidente Unione Grosseto; *Millo di Casalgiate* c.te dottor *Eugenio,* Presidente Unione Livorno; *Montauti* avv. *Gaetano,* Presidente Unione Lucca; *Malvani* colonnello *Mario,* Presidente Unione Massa-Carrara; *Sanminiatelli* c.te dott. *Orazio,* Presidente Unione Pisa; *Torrigiani* dott. *Vanni,* Presidente Unione Pistoia; *Piccolomini* c.te dott. *Gerolamo,* Presidente Unione Siena; assistiti dai rispettivi Direttori:

Ghelardoni dott. *Roberto,* Direttore Unione Firenze; *Lachi* dott. *Giovanni,* Direttore Unione Arezzo; *Salusti* rag. *Eraldo,* Direttore Unione Grosseto; *Mannucci* dott. *Ettore,* Direttore Unione Livorno; *Parducci* dott. *Claudio,* Direttore Unione Lucca; *Gigli Giuseppe,* Direttore Unione Massa-Carrara; *Bonomi* dott. *Aldo,* Direttore Unione Pisa; *Cocco* dott. *Aldo,* Direttore Unione Pistoia; *Bianciardi* geom. *Ferdinando,* Direttore Unione Siena;

le Federazioni Provinciali Coltivatori Diretti delle predette Provincie, rappresentate rispettivamente da: *Visocchi* prof. *Vincenzo,* Presidente Federazione Firenze; *Bucciarelli Ducci* on. dott. *Brunetto,* Presidente Federazione Arezzo; *Scolari Anastasio,* Presidente Federazione Grosseto; *Pietropolli* rag. *Sergio,* Delegato Confederale Federazione Livorno; *Angeli Michele,* Presidente Federazione Lucca; *Negrari* on. *Andrea,* Presidente Federazione Massa-Carrara; *Tornar* dott. *Federigo,* Presidente Federazione Pisa; *Braccesi* on. senatore *Giorgio,* Presidente Federazione Pistoia; *Querci* avv. *Carlo,* Presidente Federazione Siena;

assistiti dai Direttori:

Ercolini Enzo, Direttore Federazione Firenze; *Meliciani* cav. *Santi,* Direttore Federazione Arezzo; *Lorenzi Aldo,* Direttore Federazione Grosseto; *Pelloni* gr. uff. *Mario,* Direttore Federazione Lucca; *Moschini* geometra *Giovanni,* Direttore Federazione Massa-Carrara; *Fuzzati* cav. *Delelmo,* Direttore Federazione Pisa; *Tagliarini Arturo,* Direttore Federazione Pistoia; *Ortolani* cav. *Sereno,* Direttore Federazione Siena;

e

la C.I.S.N.A.L. Terra per le Provincia di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena; rappresentate dal sig. *Perrini Achille,* Segretario dell'Unione Provinciale della C.I.S.N.A.L. di Firenze, assistito dal sig. rag. *Burzi Giulio,* Capo Ufficio sindacale.

Visto il Patto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Braccianti agricoli avventizi stipulato in Roma il 15 febbraio 1957 fra la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Nazionale Braccianti, Salariati operai specializzati agricoli della C.I.S.N.A.L Terra;

si è stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per gli Operai agricoli avventizi da valere per le provincia di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

Art. 1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regionale regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricoli e gli operai avventizi.

Art. 2.

DEFINIZIONE DEGLI OPERAI AVVENTIZI

Per operai avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni, o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Questi lavoratori si distinguono in operai comuni e operai qualificati le cui mansioni e il cui trattamento economico saranno fissati negli accordi provinciali.

Art. 3.

ASSUNZIONE

Le assunzioni degli operai avventizi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 4.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

La durata media normale del lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le 48 settimanali.

La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le necessità delle singole aziende.

La durata dell'orario normale di lavoro, tenute presenti le disposizioni di legge vigenti in materia, nei varii mesi dell'anno è stabilita nel modo seguente:

Novembre, dicembre, gennaio . .	Ore 7
Febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre	Ore 8
Giugno, luglio, agosto	Ore 9

Tale norma non si applica ai lavori di mietitura e trebbiatura in quelle provincie nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.

Ove ne sia ravvisata la necessità le Organizzazioni provinciali hanno facoltà di stipulare accordi provinciali in deroga alle disposizioni di cui sopra nei seguenti casi:

a) qualora in qualche zona o Comune della Provincia venga constata una preoccupante situazione di disoccupazione agricola, anche durante il periodo di più intensi lavori, l'orario ordinario giornaliero potrà essere limitato, per le stesse zone e gli stessi Comuni ad un massimo di otto ore;

b) qualora in qualche zona o Comune della Provincia venga constata carenza di mano d'opera nell'anzidetto periodo, l'orario ordinario giornaliero potrà essere portato per le stesse zone o gli stessi Comuni ad un limite massimo di dieci ore per non oltre tre mesi.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro;

b) lavoro notturno allo scoperto quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro notturno al coperto quello eseguito dalle ore ventuno alle ore sei solari;

d) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all'art. 7 del presente contratto, nonchè la Festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare di regola le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni (paga base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario	20 %
lavoro festivo	40 %
lavoro notturno	40 %

Per il lavoro notturno quando questo cada in regolari turni e per il lavoro domenicale quando venga concesso il riposo compensativo si farà invece luogo ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione paga-base e contingenza.

Le maggiorazioni di cui sopra si assommano quando il lavoro è straordinario e festivo, straordinario e notturno, festivo e notturno.

Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno, quando questo riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte, per i quali sia stata convenuta particolare retribuzione.

Art. 7.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti:

1) il primo giorno dell'anno;

2) il giorno dell'Epifania;

3) il giorno della festa di S. Giuseppe;

4) il 25 aprile - Anniversario della Liberazione;

5) il giorno di lunedì dopo Pasqua;

6) il giorno dell'Ascensione;

7) il giorno del Corpus Domini;

8) il 1° maggio - Festa del Lavoro;

9) il 2 giugno - Anniversario della Fondazione della Repubblica;

10) il 29 giugno - SS. Pietro e Paolo;

11) il 15 agosto - giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria;

12) il 1° novembre - Ognissanti;

13) il 4 novembre - giorno dell'unità nazionale;

14) l'8 dicembre - giorno dell'Immacolata Concezione;

15) il 25 dicembre - giorno di Natale;

16) il 26 dicembre - S. Stefano;

17) la Festa del Patrono del luogo.

Art. 8.

RETRIBUZIONE DELL'ORARIO AVVENTIZIO

Gli accordi provinciali che verranno concordati fra le Organizzazioni sindacali competenti per territorio stabiliranno la retribuzione oraria.

Tali accordi provinciali dovranno però avere un criterio di correlazione regionale.

La disdetta di tali accordi dovrà essere notificata dall'una all'altra parte con lettera raccomandata.

Entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica della disdetta i rappresentanti le Organizzazioni provinciali interessate si riuniranno per esaminare le proposte.

Gli elementi che formano la retribuzione oraria del lavoratore avventizio sono:

la paga base;

l'indennità di contingenza.

Al lavoratore compete inoltre una indennità, in luogo delle festività nazionali e infrasettimanali, nonchè di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori a titoli varii, quali gratifica natalizia, ferie, ecc. di cui non può beneficiare l'operaio avventizio perchè propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Tale indennità, che verrà corrisposta mediante una maggiorazione dell'11% sull'insieme della paga base e contingenza, dovrà essere sempre disgiunta dalla retribuzione, non operando sull'indennità stessa le percentuali di aumento per lavoro straordinario, festivo, notturno o ad altro titolo.

Art. 9.

LAVORO A COTTIMO

Nel caso che la prestazione di lavoro venga eseguita a cottimo, e cioè con retribuzione in rapporto alla quantità di lavoro prodotta, prescindendo dalla durata della lavorazione e dal tempo impiegato, la determinazione delle relative tariffe di cottimo, da concordarsi direttamente fra le parti con atto scritto, dovrà essere calcolata in modo che all'operaio laborioso di normale capacità lavorativa, sia consentito un guadagno, oltre alla retribuzione congiunta della paga base e indennità di contingenza, non inferiore al 15% della predetta retribuzione.

Quando la retribuzione del cottimo sia fatta a periodi più lunghi della quindicina, saranno corrisposti adeguati acconti settimanali.

Art. 10.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente:

UOMINI:

Dai 18 fino ai 65 anni compiuti	100 %
Dai 65 fino ai 70 anni compiuti . . . . dell'unità piena uomo;	80 %
Dai 17 fino ai 18 anni compiuti . . . . . dell'unità piena uomo;	80 %
Dai 16 fino ai 17 anni compiuti . . . . . dell'unità piena uomo;	75 %
Dai 15 fino ai 16 anni compiuti . . . . . dell'unità piena uomo;	60 %
Dai 14 fino ai 15 anni compiuti . . . . dell'unità piena uomo;	50 %

DONNE:

Dai 17 fino ai 60 anni compiuti . . . . . dell'unità piena uomo;	70 %
Dai 60 fino ai 65 anni compiuti . . . . . dell'unità piena uomo;	62 %
Dai 16 fino ai 17 anni compiuti . . . . . dell'unità piena uomo;	62 %
Dai 15 fino ai 16 anni compiuti . . . . . dell'unità piena uomo;	55 %
Dai 14 fino ai 15 anni compiuti . . . . . dell'unità piena uomo;	50 %
Donne capo famiglia . . . . dell'unità piena uomo;	75 %

Oltre il 70° anno di età per gli uomini, e il 65° anno di età per le donne, la paga, in misura ridotta, sarà concordata direttamente fra le parti, con atto scritto.

Nella categoria « Uomini dai 17 ai 18 anni compiuti », si intendono compresi gli operai dai 18 ai 65 anni di età aventi una minorata efficienza produttiva, risultante da certificazione rilasciata dall'Ufficiale Sanitario comunale.

La classificazione degli operai avventizi per età e sesso stabilita nella presente norma ai fini della retribuzione vale ad ogni effetto inerente al rapporto di lavoro.

Art. 11.

ATTREZZI DA LAVORO

Gli attrezzi e gli utensili da lavoro sono forniti secondo le consuetudini e gli accordi locali dal datore di lavoro o dal lavoratore.

Nel caso che siano forniti dal lavoratore sarà corrisposto al medesimo un compenso forfettario, da concordarsi provincialmente, a titolo di contributo al consumo degli stessi.

Nel caso che siano forniti dal datore di lavoro, il lavoratore risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 12.

ASSICURAZIONI SOCIALI, INFORTUNI, MALATTIA ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

In caso di infortunio sul lavoro l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone perchè all'infortunato possano essere prestate le prime cure.

Art. 13.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 14.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e devono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.

I rapporti fra i lavoratori dell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:

1) con la multa fino a un massimo di due ore di paga:

a) nel caso in cui senza giustificato motivo l'operaio si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) nel caso in cui per negligenza, l'operaio arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;

c) nel caso in cui l'operaio si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.

2) con una multa pari all'importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva e di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).

Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, saranno devoluti all'Istituto Nazionale Assicurazioni Malattie.

Sorgendo controversie a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l'art. 15 del presente contratto.

Art. 15.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d'opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali provinciali le quali, attraverso una commissione paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due organizzazioni provinciali interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.

Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data della denuncia della vertenza.

La denuncia di vertenza dovrà essere motivata e presentata dall'una all'altra organizzazione sindacale interessata entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui è venuta meno la possibilità dell'accordo diretto fra le parti. Non è ammesso diretto intervento da parte della Organizzazione dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro e viceversa.

Art. 16.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto come dei contratti collettivi provinciali, saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 17.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Tutte le disposizioni sopra concordate non modificano le condizioni di miglior favore che fossero state applicate di fatto dalle singole aziende.

Art. 18.

EFFICACIA DEL CONTRATTO

Le disposizioni del presente contratto regionale sono impegnative per le Organizzazioni contraenti, le quali, se necessario, interverranno per la loro piena osservanza.

Art. 19.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata iniziale di anni due a decorrere dal 15 marzo 1957. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo di cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno. La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la presentazione.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 887.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura della provincia di Frosinone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Frosinone, l'accordo collettivo 18 giugno 1959, da valere per le aziende esercenti la trebbiatura dei cereali a macchina per conto terzi, stipulato tra l'Unione degli Industriali - Sezione Trebbiatori - e la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.), l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.);

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Frosinone, in data 10 febbraio 1960, dell'accordo collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali è stato stipulato per la provincia di Frosinone l'accordo collettivo 18 giugno 1959, per le aziende esercenti la trebbiatura dei cereali a macchina per conto terzi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai lavori di trebbiatura, considerati nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Frosinone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 53. — DI PRETORO

ACCORDO COLLETTIVO 18 GIUGNO 1959, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI LA TREBBIATURA DEI CEREALI A MACCHINA PER CONTO TERZI, DELLA PROVINCIA DI FROSINONE.

Addì 18 giugno 1959, presso la Sede dell'Unione Industriali della provincia di Frosinone

tra

la SEZIONE TREBBIATORI DELL'UNIONE INDUSTRIALE della provincia di Frosinone, rappresentata dal suo Presidente avv. *Luigi Frezza,* assistito dal sig. *Minotti Salvatore* Consigliere della Sezione e dal sig. *Marcello Corsini* dell'Unione Industriale;

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Frosinone e Provincia, rappresentata dal suo Segretario Responsabile sig. *Giuseppe Malandrucco;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. di Frosinone, rappresentata dal suo Segretario Generale sig. *Nicola Sferrazza,* assistito dal sig. *Francesco Altini,* segretario sindacale dell'Unione stessa;

E' stato stipulato il seguente accordo da valere per le aziende esercenti la trebbiatura dei cereali a macchina per conto terzi, in tutto il territorio della provincia di Frosinone.

Art. 1.

PAGHE

Macchinista di 1ª categoria patentato . . .	L.	1.350
Macchinista di 2ª categoria	»	1.250
Fuochista	»	1.150
Conduttore di motore a scoppio	»	1.250
Imboccatore	»	1.300
Paglierino	»	1.300
Donne superiori ai 18 anni	»	1.050
Ragazzi d'ambo i sessi inferiori ai 18 anni	»	750

Le suddette paghe si intendono riferite a 10 (dieci) ore di lavoro giornaliere e saranno ad ogni effetto frazionabili ad ora: esse sono comprensive di paga base, indennità di contingenza e caropane.

Art. 2.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario effettuato oltre le 10 (dieci) ore giornaliere sarà compensato con una maggiorazione del 30 % (trenta per cento) sulla paga globale oraria. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato tra le ore 21 (Ave Maria) e le ore 5 del mattino, sarà compensato con la maggiorazione del 20 % (venti per cento) sulla paga globale oraria se compreso in turni, e del 50 % (cinquanta per cento) negli altri casi. Per il compenso del lavoro straordinario e notturno di cui sopra effettuato nei giorni festivi, le percentuali suddette dovranno essere aumentate del 10 % (dieci per cento).

Art. 3.

VITTO

Per quanto riguarda il vitto i lavoratori beneficeranno o meno secondo le consuetudini locali. In caso di mancata fornitura del vitto, ai lavoratori sarà corrisposta una indennità pari a L. 200 (duecento) giornaliere, salvo che non vi provveda direttamente il datore di lavoro.

Art. 4.

SPESE DI VIAGGIO ED ALLOGGIAMENTO

Il datore di lavoro provvederà a proprie spese al trasporto del personale in caso di spostamenti del gruppo trebbiante che superino singolarmente i cinque chilometri. Il datore di lavoro curerà inoltre di procurare l'alloggio per il pernottamento ai lavoratori che non fossero in grado di ritornare quotidianamente alla propria dimora abituale al termine del lavoro.

Art. 5.

ASSICURAZIONI SOCIALI ED INFORTUNI

Per quanto concerne il trattamento assicurativo, di previdenza, di malattia e di prevenzione infortuni, valgono le norme e le disposizioni delle leggi vigenti in materia. Gli assegni familiari saranno corrisposti a norma di legge.

Art. 6.

INDENNITÀ DI LIQUIDAZIONE

All'atto del licenziamento, non dovuto a motivi disciplinari, od al termine del lavoro, spetterà ai lavoratori a titolo di ferie, festività, gratifica natalizia ed indennità di licenziamento, un trattamento di liquidazione da calcolarsi nella misura del 15 % (quindici per cento) sulla paga globale di cui all'art. 1, percepita durante il rapporto di lavoro.

Art. 7.

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere per l'applicazione del presente accordo, saranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori.

Art. 8.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto avrà valore per la campagna di trebbiatura del corrente anno e si intenderà tacitamente rinnovato per le campagne successive a meno che una delle parti non ne dia disdetta entro il trenta aprile di ogni anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 888.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Catanzaro:

— il contratto collettivo 26 giugno 1958, per gli operai dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto terzi, stipulato tra il Gruppo Provinciale Mugnai, Pastai e Trebbiatori e il Sindacato Provinciale dei Braccianti Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, la Federazione Italiana Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. -;

— l'accordo collettivo 6 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto terzi, stipulato tra il Gruppo Provinciale Mugnai, Pastai e Trebbiatori e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 18 luglio 1959, per i lavoratori addetti all'industria della trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Reggio Calabria, l'accordo collettivo 14 giugno 1958, per gli addetti alla trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale - C.S.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Catanzaro, in data 30 marzo 1960, n. 1 della provincia di Cosenza, in data 18 febbraio 1960, n. 4 della provincia di Reggio Calabria, in data 16 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo 26 giugno 1958 e l'accordo collettivo 6 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto terzi;

— per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 18 luglio 1959 per i lavoratori addetti all'industria della trebbiatura;

— per la provincia di Reggio Calabria, l'accordo collettivo 14 giugno 1958 per gli addetti alla trebbiatura;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, addetti alla trebbiatura delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 55. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO 26 GIUGNO 1958, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI LA TREBBIATURA MECCANICA DEI CEREALI PER CONTO TERZI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

In Catanzaro, presso la sede dell'Associazione Provinciale degli Industriali il giorno 26 giugno 1958

tra

il GRUPPO PROVINCIALE MUGNAI-PASTAI E TREBBIATORI, rappresentato dall'avv. *Francesco Di Tocco*, con la assistenza dell'Associazione Provinciale Industriali nella persona del funzionario dott. *Arturo Barbato*

e

il SINDACATO PROVINCIALE DEI BRACCIANTI SALARIATI AGRICOLI rappresentato dal sig. *Beniamino Sacco*, con la assistenza della Camera Confederale Provinciale del Lavoro aderente alla C.G.I.L. nella persona del Segretario responsabile sig. *Pasquale Pocrio*;

la FEDERAZIONE ITALIANA SALARIATI BRACCIANTI AGRICOLI F.I.S.B.A. provinciale rappresentata dal sig. *Antonio Cosma* con l'assistenza dell'Unione Sindacale Provinciale aderente alla C.I.S.L. nella persona del Segretario provinciale sig. *Roberto Pomini*;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE aderente all'U.I.L. rappresentata dal Segretario provinciale cav. *Pasquale Brunetti*.

E' stato stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto terzi nella provincia di Catanzaro, per la campagna di trebbiatura 1958.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale effettivo di lavoro è stabilito in 9 (nove) ore giornaliere.

Art. 2.

TARIFFE SALARIALI

a) *personale tecnico*:

conduttore di trebbia azionata da locomotore a vapore	L.	1.420
fuochista di trebbia come sopra	»	1.310
conduttore di trebbia azionata da motore elettrico a scoppio	L.	1.365
imboccatori aghisti e pressaiolo	»	1.155

b) *personale ausiliario*:

uomini superiori ai 18 anni	L.	1.050
uomini dai 16 ai 18 anni	»	790
uomini dai 14 ai 16 anni	»	610
donne superiori ai 17 anni	»	720
donne dai 16 ai 17 anni	»	640
donne dai 14 ai 16 anni	»	570

I suddetti salari sono comprensivi dell'indennità di contingenza, di una indennità speciale o di lavoro e zona disagiata, dei compensi per gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali, ferie non godute e delle indennità di preavviso e di licenziamento.

Le suddette tariffe, diminuite di una quota del 13 per cento, rappresentano il salario vero e proprio del lavoratore al netto di ogni indennità e compenso, agli effetti del computo delle percentuali stabilite al successivo articolo.

Art. 3.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

E' lavoro straordinario quello effettuato dopo le nove ore giornaliere.

Comunque le ore di lavoro straordinario non possono superare le due ore giornaliere e saranno eseguite soltanto a richiesta del datore di lavoro in caso di evidente necessità.

E' lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 5.

E' lavoro festivo quello eseguito nei seguenti giorni: domeniche, 2 giugno, 5 giugno (Corpus Domini), 29 giugno, 15 agosto, festa del Patrono della località dove si svolge il lavoro se ricade nel periodo della lavorazione.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sul salario netto, come stabilito nell'ultimo comma dell'art. 2 sono le seguenti:

lavoro straordinario	20 %
lavoro festivo	30 %
lavoro notturno	30 %
lavoro straordinario festivo	50 %
lavoro notturno festivo	70 %

Per le giornate del 2 giugno, 5 giugno, 29 giugno, 15 agosto sarà praticato il seguente trattamento ai sensi di legge, nonchè per la festa del Patrono locale.

a) *in caso di non prestazione di lavoro*:

nessuna retribuzione essendo il trattamento di festività compreso nella percentuale forfettaria aggiunta al salario.

b) *in caso di prestazione di lavoro*:

una giornata di salario come stabilito dall'art. 2 con la maggiorazione del 30 % sul salario netto come previsto all'ultimo comma dello stesso art. 2.

Art. 4.

INDENNITÀ DI CAROPANE

Ai lavoratori verrà corrisposto oltre alla retribuzione l'indennità giornaliera di caro-pane nella misura di L. 40 giornaliere in quanto ne abbiano diritto per legge.

Art. 5.

MANO D'OPERA FORESTIERA

Alla mano d'opera forestiera verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza a quello di lavoro, secondo le linee ferroviarie o automobilistiche esistenti. Nel caso che il lavoratore rimanga in servizio per tutto il periodo della trebbiatura, gli verrà corrisposto anche il rimborso delle spese di viaggio per il ritorno nel luogo di residenza.

Art. 6.

ALLOGGIO

Alla mano d'opera forestiera ed a quella locale che viene richiesto di pernottare sul luogo o nelle vicinanze del luogo di lavoro il datore di lavoro fornirà l'alloggio, igienico anche se rustico, rispettando le norme igienico-sanitarie vigenti. in sostituzione dell'alloggio la ditta dovrà corrispondere al lavoratore una indennità giornaliera di L. 350. Tale trattamento verrà praticato anche in caso di sospensione del lavoro dovuta a causa di forza maggiore.

Art. 7.

VITTO OD INDENNITÀ SOSTITUTIVA

Oltre alla retribuzione come stabilita negli articoli precedenti verrà corrisposto ai lavoratori giornalmente il seguente vitto che ricade a carico dell'agricoltore o del trebbiatore a seconda dei casi previsti dal contratto di trebbiatura:

Pane	gr.	600
Minestra di pasta e legumi . . .	»	300
Formaggio o salame	»	100
Vino: mezzo litro per gli uomini e un quarto per le donne		
Olio	»	30

Ove non venga corrisposto il vitto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una indennità sostitutiva del vitto che si stabilisce in misura forfettaria di L. 400 giornaliere.

Art. 8.

INDENNITÀ DI PERCORSO

Qualora la distanza del luogo di lavoro dal centro abitato del Comune o della Frazione nel cui territorio si svolge il lavoro stesso se si tratti di mano d'opera locale o dall'alloggio fornito dall'azienda se si tratta di mano d'opera forestiera superi i quattro chilometri, il percorso eccedente è a carico del datore di lavoro il quale dovrà corrispondere, se non fornirà i mezzi di trasporto, una indennità pari ad un quarto d'ora di salario come indicato nell'ultimo comma dell'art. 2 per ogni chilometro oltre il quarto.

Art. 9.

CONDIZIONE DI MIGLIOR FAVORE

Tutte le condizioni di miglior favore acquisite di fatto o di diritto dai lavoratori saranno conservate.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 6 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI LA TREBBIATURA MECCANICA DEI CEREALI PER CONTO TERZI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

L'anno 1959 il giorno 6 del mese di luglio alle ore 17 in Catanzaro nella Sede dell'Associazione Provinciale degli Industriali si sono riuniti:

1) per la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE aderente alla C.G.I.L. il sig. *Beniamino Sacco* Segretario provinciale di Categoria assistito dal sig. *Pasquale Pocrio* e dal rag. *Ernesto Tassone* Segretari della Camera Confederale Provinciale del Lavoro;

2) per la FEDERAZIONE PROVINCIALE F.I.S.B.A. aderente alla C.I.S.L. il Segretario Provinciale sig. *Antonio Cosma* assistito dal sig. *Roberto Pomini* Segretario generale dell'Unione Sindacale Provinciale di Catanzaro;

3) per la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE aderente alla U.I.L. il sig. *Salvatore Veraldi* assistito dal Segretario Provinciale sig. cav. *Pasquale Brunetti;*

4) per il GRUPPO PROVINCIALE MUGNAI, PASTAI E TREBBIATORI l'avv. *Francesco Di Tocco* assistito dal rag. *Silvio Martuccelli* Direttore dell'Associazione Provinciale Industriali di Catanzaro nonchè dal dott. *Arturo Barbato* funzionario della stessa Associazione.

Per la stipulazione del Contratto provinciale di lavoro per gli operai dipendenti da Aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto di terzi per la campagna 1959.

Le parti confermano il contratto di lavoro stipulato il 26 giugno 1958 per la campagna di trebbiatura 1958 in tutte le sue parti con le seguenti variazioni:

Art. 2.

TARIFFE SALARIALI

a) *Personale tecnico*

conduttore di trebbia	L.	1.450
aiuto conduttore e fuochista	»	1.350
imboccatori aghisti e pressaiolo	»	1.200

b) *personale ausiliario*

uomini superiori ai 18 anni	L.	1.100
uomini dai 16 ai 18 anni	»	810
uomini dai 14 ai 16 anni	»	630
donne superiori ai 17 anni	»	800
donne dai 16 ai 17 anni	»	700
donne dai 14 ai 16 anni	»	600

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 18 LUGLIO 1959, PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI COSENZA

In Cosenza, addì 18 luglio 1959,

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Cosenza, rappresentata dal Presidente comm. *Gustavo Santoro* e dal per. agr. *Mario Gensini,* Presidente del Sindacato dell'Industria della Trebbiatura e della Motoaratura, con l'assistenza del Direttore dell'Associazione anzidetta dott. *V. M. Borrello* e del dott. *Ferdinando Tarzia;*

e

l'Unione Sindacale Provinciale di Cosenza (C.I.S.L.), rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Nicolò Reverdito;*

la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.), rappresentata dal Segretario dott. *Antonio Bloise* e dal sig. *Donato Gerardo;*

la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.), rappresentata dal Segretario sig. *Giuseppe Caputo,* viene stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro da valere nella provincia di Cosenza per gli operai addetti all'industria della trebbiatura.

Art. 1.

ASSUNZIONE

Per le assunzioni al lavoro si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova non può essere superiore a 3 giorni lavorativi.

Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto di lavoro senza preavviso; nell'ipotesi di recesso da parte del datore di lavoro al lavoratore compete soltanto la retribuzione relativa alle ore di effettiva prestazione d'opera, con esclusione di qualsiasi indennità.

Il lavoratore mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova s'intende confermato in servizio, ed il periodo anzidetto va computato a tutti gli effetti contrattuali.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

La durata dell'orario di lavoro normale è fissata in 10 ore giornaliere e 60 settimanali, secondo le norme di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 e regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO

Le maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo vengono determinate come appresso:

lavoro straordinario feriale	15 %
lavoro straordinario festivo	25 %
lavoro festivo	20 %

Art. 5.

RETRIBUZIONE

Le paghe orarie globali sono fissate nelle seguenti misure:

conduttore di trebbia azionata da locomotore a vapore, o da motore elettrico o a scoppio	L.	128
fuochista, imboccatore, aghista e pressaiolo	»	112
manovali comuni oltre i 20 anni . . .	»	102
manovali comuni dai 18 ai 20 anni . .	»	100
donne manovali oltre i 18 anni . . .	»	81

Le suddette retribuzioni sono comprensive dell'indennità di contingenza.

Oltre alla suddetta retribuzione in denaro compete ai lavoratori il vitto, secondo le consuetudini locali.

Qualora il lavoratore non goda del vitto, avrà diritto a percepire, per ogni giornata intera di lavoro ed in aggiunta alla retribuzione di cui sopra, l'importo di L. 250.

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA FESTIVITÀ E INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali e per indennità di licenziamento è assolto dalle aziende con la corresponsione di una percentuale complessiva sulla retribuzione relativa alle ore di lavoro normale.

Detta percentuale viene stabilita nella misura del 15 % e sarà corrisposta dalle aziende all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 7.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

Il licenziamento del lavoratore non in prova, attuato non per motivi disciplinari e non per fine campagna, e le dimissioni del lavoratore, possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di giorni 3.

Il datore di lavoro può esonerare il lavoratore dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendogli però l'intera retribuzione per le ore mancanti al compimento del periodo stesso.

Art. 8.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'inosservanza da parte dell'operaio alle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:

a) multa fino all'importo di tre ore lavorative;

b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;

c) licenziamento senza preavviso nè indennità.

La ditta nel comunicare al lavoratore i provvedimenti disciplinari adottati a suo carico, deve fornire le relative motivazioni.

a-b) *Multe e sospensioni*

La ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:

1) abbandono di posto di lavoro senza giustificato motivo;

2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;

3) ritardato inizio e sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;

4) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione;

5) stato di ubriachezza sul lavoro;

6) offese ai compagni di lavoro;

7) in qualunque altro caso di trasgressione o inosservanza del presente contratto collettivo o di infrazione che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale ed alla sicurezza della lavorazione;

8) inosservanza norme antinfortunistiche - divieto di fumare.

In caso di mancanza di maggiore gravità o di recidiva l'azienda potrà infliggere la sospensione.

c) *Licenziamento per mancanze*

La ditta potrà procedere al licenziamento dell'operaio senza preavviso nè indennità di licenziamento nei seguenti casi:

a) abbandono del posto di lavoro per tre giorni consecutivi;

b) insubordinazione verso i superiori;

c) rissa sul luogo di lavoro, furti, frodi e danneggiamento volontario;

d) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a sospensione;

e) fatti colposi che possono compromettere la stabilità e la sicurezza dell'attrezzatura e la incolumità del personale;

f) trafugamento di utensili e materiale di proprietà della ditta.

Art. 9.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperire il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni Sindacali degli Industriali e dei lavoratori, dopo di che resta salva la libertà sindacale che ciascuno riterrà opportuno.

Art. 10.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto è valido per tutto il territorio della provincia di Cosenza ed avrà la durata di due anni dalla data della stipula.

Qualora una delle parti non lo disdica un mese prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, si intende rinnovato di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 14 GIUGNO 1958, PER GLI ADDETTI ALLA TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Reggio Calabria, 14 giugno 1958

tra

l'Unione Provinciale di Reggio Calabria della C.S.I.L. agli effetti del presente contratto, rappresentata dal sig. *Casile Antonio;*

la Unione Sindacale Provinciale di Reggio Calabria della C.I.S.L., agli effetti del presente contratto, rappresentata dal dott. *Antonio La Ficara;*

la Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria agli effetti del presente contratto, rappresentata dal sig. *Carrera Antonio*, responsabile dell'Ufficio Contratti e vertenze;

e

l'Associazione Provinciale degli Industriali di Reggio Calabria, agli effetti del presente contratto rappresentata dal sig. *Malara Giuseppe*, Presidente della Sezione Trebbiatori, assistito dal Direttore della medesima, comm. rag. *Armando Priolo*;

si è stipulato il presente contratto salariale da valere per tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria per i lavoratori dipendenti da Aziende Industriali esercenti la trebbiatura per la campagna granaria 1958.

Art. 1.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Con riferimento alle disposizioni di legge che regolano l'orario di lavoro e precisamente alle disposizioni che si riferiscono alle attività stagionali (tabella allegata al R.D.L. 923 n. 632) il trattamento economico per i lavoratori addetti alla trebbiatura di cui appresso, è riferito ad una prestazione di 10 ore e tale trattamento si intende comprensivo di tutte le indennità che per legge e per contratto fanno carico al datore di lavoro, ad eccezione dei soli assegni familiari che le aziende sono tenute a corrispondere nei modi e nei termini di legge:

Conduttore di trebbia . . .	L.	1.280	al giorno
Fuochista	»	1.170	» »
Imboccatore	»	1.170	» »
Ausiliari uomini sup. 20 anni	»	1.040	» »
Ausiliari uomini 18-20 anni .	»	950	» »
Ausiliari uomini 16-18 anni .	»	740	» »
Ragazzi inf. 16 anni	L.	530	al giorno
Donne sup. 20 anni	»	840	» »
Donne 18-20 anni	»	690	» »
Donne 16-18 anni	»	610	» »
Ragazze inf. 16 anni	»	480	» »

Art. 2.

SOMMINISTRAZIONE VITTO

Al vitto provvederà, secondo le consuetudini locali, l'agricoltore. Nella eventualità che questo ultimo non dovesse provvedere l'industriale trebbiatore ha l'obbligo di sostituirsi all'agricoltore stesso o ad indennizzare il lavoratore nella misura che sarà concordata tra le parti. Nel caso di mancato accordo tra esse parti tale misura sarà stabilita dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

Art. 3.

LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

Le maggiorazioni per lavoro straordinario e per quello festivo, vengono determinate come appresso:

per lavoro straordinario feriale	25 %
per lavoro straordinario festivo	50 %

Art. 4.

INTERRUZIONE DI LAVORO

Qualora il lavoratore nel corso della lavorazione dovesse comunque sospendere la lavorazione stessa per cause di forza maggiore o indipendenti dalla sua volontà, avrà diritto oltre al compenso, per le ore effettivamente lavorate, ad una integrazione fino alla concorrenza dell'importo di 5 ore di retribuzione se quelle lavorate sono inferiori a 5 ed a 10 ore di retribuzione se quelle lavorate sono superiori a 5.

Art. 5.

FERIE, GRATIFICHE, FESTIVITÀ

Data la caratteristica particolare dell'attività della trebbiatura, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori interessati, per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali ed infrasettimanali, viene

fissato nella percentuale del 15 % sulla retribuzione globale di fatto. Detta percentuale spetterà anche al lavoratore durante la assenza dal lavoro per malattia ed infortunio ed in caso di sospensione di lavoro non conseguenti da cause metereologiche in genere.

Art. 6.

ZONE MALARICHE

Nelle zone malariche il lavoro non può essere iniziato prima del sorgere del sole e dovrà essere sospeso un'ora prima del tramonto. Ai lavoratori dovrà essere somministrato gratuitamente il chinino a cura del datore di lavoro ed avranno diritto alle indennità previste dai contratti collettivi.

Art. 7.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano immutate le condizioni individuali più favorevoli eventualmente acquisite dai lavoratori in servizio presso le aziende alla data di decorrenza del presente accordo.

Art. 8.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto è valevole per tutta la campagna cerealicola 1958. Esso si intende tacitamente rinnovato per la campagna futura, e così di seguito, qualora non disdettato nei modi e nei termini di legge entro il 15 giugno di ciascun anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 889.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura dei semi minuti della provincia di Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo 8 luglio 1959, per gli addetti alla trebbiatura dei semi minuti della provincia di Ravenna, stipulato tra l'Associazione Industriali, il Consorzio Cooperative Contadini, l'Associazione Ravennate Cooperative Agricole, l'Associazione Agricoltori, l'Unione Cooperative Mutue, l'Associazione Provinciale Trebbiatori e l'Unione Italiana Lavoratori, la Federterra, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 6 della provincia di Ravenna, in data 7 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo 8 luglio 1959 per gli addetti alla trebbiatura dei semi minuti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nell'accordo di cui al primo comma, addetti alla trebbiatura dei semi minuti della provincia di Ravenna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 54. — DI PRETORO

ACCORDO COLLETTIVO 8 LUGLIO 1959, PER GLI ADDETTI ALLA TREBBIATURA DEI SEMI MINUTI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Oggi 8 luglio 1959 in Ravenna le sottoscritte Organizzazioni:

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI rappresentata dal dott. *Celso Cicognani*, CONSORZIO COOP. CONTADINI rappresentato dal sig. *G. Gardini*, ASSOCIAZIONE RAVENNATE COOP. AGRICOLE rappresentata dal sig. *M. Verlicchi*, ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI rappresentata dal dott. *Ricci C.*, UNIONE COOPERATIVE MUTUE rappresentata dal signor *L. Berti*, ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TREBBIATORI rappresentata dal sig. *A. Andreini*, UNIONE ITALIANA LAVORATORI rappresentata dall'agr. *L. Pezzi*, FEDERTERRA rappresentata dal sig. *D. Solaini*, C. I. S. L. dal sig *A. Sarto* hanno concordato le seguenti condizioni per la trebbiatura dei semi minuti per il 1959, con impegno di osservarle e di farle valere nei confronti di tutte le categorie interessate anche se non partecipanti alla stipulazione.

TARIFFE PERSONALE TECNICO
(a carico del trebbiatore)

a) *Seme medica e trifoglio*:

macchinista	L. 368	al quintale
motorista	» 293	» »
paglierino	» 280	» »
mondarino	» 280	» »
aiuto mondarino	» 205	» »

b) *Granoturco*:

macchinista	L. 25	al quintale
motorista	» 24	» »
paglierino	» 23	» »

c) *Seme bietole*:

macchinista	L. 70	al quintale
motorista	» 67	» »
paglierino	» 63	» »

d) *Fava, fagioli ed altri semi in genere*:

macchinista	L. 350	ad ora (1)
motorista	» 334	» »
paglierino	» 314	» »

(1) Per ogni ora effettiva di battitore.

Le suddette tariffe sono comprensive di ogni indennità di contratto e di legge, anche per quanto riguarda il lavoro straordinario e festivo eventualmente prestato, ferie e gratifiche di qualsiasi specie, esclusi soltanto gli assegni familiari che saranno corrisposti in base alle norme di legge.

All'operaio è garantita nel complesso della lavorazione una giornata minima pari all'importo della tariffa di cui alla lettera d) per l'orario di battitore effettivamente praticato.

TARIFFA SQUADRA D'AIA
(a carico dell'agricoltore)

Per la squadra d'aia sono state concordate le seguenti tariffe da corrispondersi alla squadra braccianti addetta alla sgranatura del granoturco e alla trebbiatura dei semi minuti e del seme bietole di produzione 1959:

1) *Sfogliatura e sgranatura a macchina del granoturco*:

L. 276,50 per q.le di prodotto sgranato con l'obbligo per la squadra braccianti di effettuare il cumulo dei cartocci e dei tutoli nonchè il carico del granoturco sul carro oppure di effettuare l'immagazzinamento nei locali dell'azienda purchè adiacenti e situati non oltre al primo piano.

La squadra braccianti deve essere composta, come minimo, di 12-14 elementi.

2) *Trebbiatura lino, medica, sulla, trifoglio, veccia, fagioli, fava, favino ecc.*:

L. 276,50 all'ora per persona e per squadra braccianti composta di non più di nove elementi.

3) *Trebbiatura seme bietole*:

L. 276.50 all'ora per giornata di 7 ore fino ad una produzione sulla stessa aia di q.li 30 nella giornata (la squadra non dovrà superare le 9 persone), oppure lire 576,50 al q.le nel caso che nella giornata la squadra, per completare le 7 ore di lavoro effettivo, debba trasferirsi su altra aia.

Per produzione giornaliera nella stessa aia superiore ai q.li 30 L. 576,50 al quintale.

L'accordo e le tariffe di cui sopra sono valide per la zona piana della provincia di Ravenna; per la zona collinare le parti si impegnano di esaminare in loco la loro applicazione.

TASSO DI TREBBIATURA
(a carico dell'agricoltore)

a) *Seme medica e trifoglio*:

partita fino a q.li 7 al giorno (7 ore di battitore) nella stessa aia	L. 4.720 a q.le
partita oltre q.li 7	» 4.470 » »

b) *Seme sulla*:

(l'agricoltore garantisce il tasso minimo corrispondente a quintali 5 al giorno)	» 7.950 » »

c) *Seme bietole*:

(tara massima tollerata 6%) partita fino a q.li 30 al giorno (7 ore battitore) nella stessa aia . . . . L. 800 a q.le

partita oltre q.li 30 . . . . » 750 » »

d) *Seme fava*: . . . . » 666 » »

e) *Fagioli*: . . . . » 872 » »

f) *Veccia*: . . . . » 1.000 » »

g) *Granoturco*:

per sgranatura e sfogliatura . . . » 257 » »

h) *Altri semi*:

da concordare individualmente tra le parti.

Per la contemporanea pressatura le parti stabiliranno preventivamente le condizioni ed il compenso.

CON MIETITREBBIA

a) *Seme medica e trifoglio*:

partita fino a q.li 7 al giorno (7 ore di battitore) nella stessa aia . . . L. 5.000 a q.le

partita oltre q.li 7 . . . . » 4.700 » »

b) *Seme bietole*: tara mass. 6%) partita fino a q.li 30 al giorno (7 ore di battitore) nella stessa aia . . . » 1.200 » »

partita oltre q.li 30 . . . . » 1.000 » »

c) *Seme fava*: . . . . » 800 » »

d) *Fagioli*: . . . . » 1.000 » »

e) *Veccia*: . . . . » 1.200 » »

f). *Granoturco*: . . . . » 257 » »

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 890.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura della provincia di Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Vicenza, l'accordo collettivo 15 giugno 1959, per la determinazione delle tariffe salariali per il personale addetto alle trebbiatrici, stipulato tra l'Associazione Trebbiatori e Motoaratori e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Confederterra - C.G.I.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Vicenza, in data 30 marzo 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Vicenza, l'accordo collettivo 15 giugno 1959 per la determinazione delle tariffe salariali per il personale addetto alle trebbiatrici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura, considerati nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Vicenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 56. — DI PIETRO

ACCORDO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1959, PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SALARIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE TREBBIATRICI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il giorno 15 giugno 1959, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. di Vicenza si sono riuniti, alla presenza del dott. *Antonio Facchin,* capo del Servizio rapporti di lavoro, i signori:

rag. *Toffoletto Carlo,* rappresentante ASSOCIAZIONE TREBBIATORI E MOTOARATORI di Vicenza;

sig. *Dani Pietro,* rappresentante della C.I.S.L. di Vicenza;

sig. *Ferrin Lino,* rappresentante della CONFEDERTERRA di Vicenza;

sig. *Potente Ettore,* rappresentante dell'U.I.L. di Vicenza;

allo scopo di concordare le tariffe salariali da corrispondere nel corso della campagna di trebbiatura 1959 al personale dipendente addetto alle trebbiatrici in possesso della licenza in conto proprio e per terzi, tipo *B*.

Fra le parti si è convenuto:

1) *Retribuzione*:

Motoristi e macchinisti patentati . .	L.	2.500	giorn
Motoristi e macchinisti non patentati	»	2.300	»
Imboccatori, paglierini e pressatori	»	2.200	»
Addetti ad altri servizi:			
oltre i 18 anni	»	2.000	»
dai 14 ai 18 anni	»	1.800	»

2) *Vitto*:

Oltre la retribuzione di cui sopra, a tutti i lavoratori compete la somministrazione del vitto e del vino gratuitamente.

3) *Orario di lavoro*:

L'orario di lavoro riferito alle tariffe di cui all'art. 1 è di 10 ore giornaliere.

Le tariffe salariali di cui sopra sono pure riferite alle 10 ore lavorative ordinarie compresi i trasferimenti intermedi da effettuarsi nella stessa giornata entro il seguente orario: dalle ore 5 alle 20.

4) *Indennità varie*:

Le retribuzioni di cui all'art. 1 sono comprensive di tutte le varie indennità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia o dalle norme contrattuali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151153) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C